

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2900

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(PIANTEDOSI)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024

Presentato il 22 aprile 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Trattato di estradizione e del Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024, il cui contenuto è di seguito illustrato.

1. TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHISA.

1.1. *Premessa.*

Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa si inserisce tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione dei rapporti di cooperazione tra l'Italia e i Paesi posti al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, l'azione dei pubblici poteri volta al contrasto della criminalità.

Il Trattato permetterà una più stretta e incisiva collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kirghizistan nel campo della cooperazione giudiziaria penale, in particolare in materia di estradizione.

1.2. *Disposizioni generali.*

Ciascuno dei due Stati contraenti si impegna a consegnare all'altro le persone ricercate che si trovino nel proprio territorio, sia al fine di eseguire una misura privativa della libertà personale disposta nell'ambito di un procedimento penale (estradizione processuale), sia al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva a pena detentiva o ad altra misura restrittiva della libertà personale (estradizione esecutiva) (articolo 1).

L'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente sia previsto come reato anche nella legislazione dello Stato richiesto

(principio della doppia incriminazione) (articolo 2, paragrafo 1). Per la verifica della sussistenza o meno del presupposto della doppia incriminazione non rileva l'eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto (articolo 2, paragrafo 2). In particolare, per i reati in materia di tasse, imposte, dazi e cambi non rileva che la legislazione dello Stato richiesto non preveda lo stesso tipo di tassa, imposta, dazio o controllo valutario previsto dalla legislazione dello Stato richiedente (articolo 2, paragrafo 3).

Per l'estradizione processuale è previsto un limite di pena non inferiore a un anno di detenzione nel massimo edittale: è cioè necessario che il reato sia punibile in entrambi gli Stati con una pena detentiva di almeno un anno [articolo 2, paragrafo 1, lettera a)].

Per l'estradizione esecutiva è previsto il limite minimo di sei mesi di pena residua da scontare: è cioè necessario che la pena o la diversa misura restrittiva della libertà personale da scontare abbia una durata residua di almeno sei mesi [articolo 2, paragrafo 1, lettera b)].

Il Trattato prevede due tipologie di rifiuto dell'estradizione, segnatamente dei motivi obbligatori e dei motivi facoltativi di rifiuto.

Le ipotesi di rifiuto obbligatorio sono previste dall'articolo 3 del Trattato, nel quale si stabilisce che l'estradizione non è concessa — analogamente a quanto previsto nelle convenzioni multilaterali in materia — nei seguenti casi:

- quando si procede o si è proceduto per un reato politico, esclusi dal novero dei reati politici quelli di terrorismo e gli altri non considerati come reati politici da qualsiasi accordo internazionale cui aderiscono entrambe le Parti, come pure l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona [lettera a)];

- quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione sia stata formulata in tutto o in parte a fini discriminatori e, quindi, possa essere strumen-

tale a perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalità od opinioni politiche [lettera b)];

- se il reato per il quale viene chiesta l'extradizione possa essere punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o con altre pene vietate dalla legge dello Stato richiesto [lettera c)];

- quando si hanno fondati motivi per ritenere che la persona richiesta sia stata o sarà sottoposta, per il reato per il quale vi è domanda di estradizione, a un procedimento che non rispetti i diritti minimi di difesa ovvero a un trattamento crudele, inumano o degradante o a una qualsiasi azione od omissione che comunque violi i suoi diritti fondamentali [lettera d)];

- quando la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto con sentenza irrevocabile (principio del *ne bis in idem*) [lettera e)];

- quando nello Stato richiesto si è verificata, per il reato o la pena per i quali c'è richiesta di estradizione, una qualsiasi causa di estinzione del reato o della pena, quali ad esempio prescrizione, amnistia, indulto o grazia [lettera f)];

- quando si procede o si è proceduto per un reato meramente militare [lettera g)];

- se lo Stato richiesto ha concesso asilo o analoga forma di protezione alla persona richiesta in relazione a una situazione verificatasi nello Stato richiedente [lettera h)];

- quando l'extradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto ovvero possa produrre effetti contrastanti con i principi fondamentali della legislazione nazionale [lettera i)].

Le ipotesi di rifiuto facoltative sono previste al successivo articolo 4 del Trattato, nel quale in particolare si prevede che l'extradizione possa essere negata quando la persona richiesta è o sarà sottoposta a un procedimento penale nello Stato richiesto per lo stesso fatto, sempre che per tale fatto vi sia la giurisdizione dello Stato richiesto [lettera a)]

ovvero quando l'età, le condizioni di salute o altre condizioni personali dell'estraddando – valutate alla luce della gravità del reato e degli interessi dello Stato richiedente – rendano la consegna inopportuna sotto il profilo umanitario [lettera b)].

L'articolo 5 del Trattato prevede che lo Stato richiesto possa rifiutare l'extradizione del proprio cittadino. Tuttavia, in caso di rifiuto e su richiesta dell'altra parte, lo Stato richiesto deve sottoporre il caso alle proprie autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta o avviare un procedimento penale.

Le Autorità centrali designate sono il Ministero della giustizia della Repubblica italiana e la Procura generale della Repubblica del Kirghizistan. Tali Autorità possono comunicare direttamente tra loro (articolo 6).

L'articolo 7, paragrafo 1, del Trattato disciplina dettagliatamente la forma e il contenuto della richiesta di estradizione, stabilendo che dalla richiesta e dai relativi allegati debbano risultare:

- l'autorità richiedente;

- le generalità della persona richiesta e ogni altra informazione utile per la sua identificazione e localizzazione nonché, ove disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali;

- un'esposizione dei fatti che costituiscono il reato, con l'indicazione della data e del luogo della loro commissione nonché della relativa qualificazione giuridica;

- il testo delle disposizioni di legge applicabili, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono la giurisdizione allo Stato richiedente nel caso di fatto commesso fuori del relativo territorio.

Alla richiesta deve essere allegata copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento applicativo della misura restrittiva (articolo 7, paragrafo 2). La richiesta e tutta la documentazione allegata non necessitano di legalizzazione, autenticazione, apostille o altro requisito formale (articolo 7, paragrafo 3); esse devono essere accompagnate dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto o in lingua inglese (Articolo 8).

Nel caso in cui le informazioni risultanti dalla richiesta di estradizione e dai documenti allegati non siano sufficienti per la decisione, lo Stato richiesto può chiedere tutte le necessarie informazioni supplementari (articolo 9, paragrafo 1), che lo Stato richiedente deve fornire nel termine di quarantacinque giorni. La mancata trasmissione delle informazioni richieste entro il termine di quarantacinque giorni equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tale implicita rinuncia, peraltro, non impedisce la rinnovazione della richiesta di estradizione (articolo 9, paragrafo 2).

Lo Stato richiedente può domandare l'arresto provvisorio dell'estradata. La domanda di arresto provvisorio deve soddisfare tutti i requisiti formali e sostanziali della domanda di estradizione, la cui presentazione deve essere contestualmente ed esplicitamente preannunciata (articolo 10).

Ricevuta la domanda di arresto provvisorio, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente della sua esecuzione, adottando le misure coercitive necessarie per assicurare la custodia dell'estradata. L'arresto provvisorio e le sopra citate misure perdono efficacia se, nel termine di quaranta giorni dalla data dell'arresto, l'Autorità centrale dello Stato richiesto non ha ricevuto formale richiesta di estradizione (articolo 10, paragrafo 4). La perdita di efficacia dell'arresto provvisorio non pregiudica per lo Stato richiedente la possibilità di presentare formale domanda di estradizione (articolo 10, paragrafo 5).

Quando la domanda di estradizione dello Stato richiedente concorre con analoga domanda presentata da uno o più Stati terzi per lo stesso o per altri reati, lo Stato richiesto individua lo Stato al quale consegnare la persona valutando tutte le circostanze del caso, con particolare riferimento alla gravità dei reati, al tempo e luogo di commissione, alla nazionalità e al luogo di abituale residenza dell'estradata nonché alla data di presentazione delle domande, alla possibilità di una successiva ri-estradizione in un terzo Stato e alla circostanza che le domande sono state avanzate sulla base di un trattato o no (articolo 11).

Il procedimento di estradizione è regolato dalla legislazione interna dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente è prontamente informato della decisione che, in caso di totale o parziale rigetto della richiesta, deve essere motivata (articolo 12).

La consegna dell'estradata deve avvenire nel termine di quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente è informato della concessione dell'estradizione. A tal fine le Parti si accordano sul momento, sul luogo e su ogni altra modalità della consegna. Un nuovo accordo è preso nel caso in cui la consegna o la presa in consegna nel sopra indicato termine non sia possibile per cause di forza maggiore, in relazione alle quali è previsto l'obbligo di tempestiva informazione. In mancanza, lo Stato richiesto libera l'estradata e può rifiutarsi di estradarlo per lo stesso reato. Lo Stato richiesto comunica allo Stato richiedente la durata del periodo di detenzione subito dall'estradata. Questo periodo è computato come custodia cautelare o come pena scontata nello Stato richiedente. Se la persona estradata rientra nello Stato richiesto prima della conclusione del procedimento penale o dell'esecuzione della pena, lo Stato richiedente può chiedere nuovamente l'estradizione senza tuttavia la necessità di correggere nuovamente la domanda della documentazione prevista dall'articolo 7 del Trattato (articolo 13).

L'articolo 14 del Trattato regola i casi di consegna differita e temporanea.

Si ha la prima quando nei confronti dell'estradata è in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello al quale si riferisce l'estradizione. In tal caso, lo Stato richiesto informa quello richiedente che la consegna avrà luogo solo dopo la conclusione del procedimento o l'espiazione della pena. Si ha altresì consegna differita nel caso in cui le condizioni di salute dell'estradata – da documentare con l'invio di una dettagliata relazione medica di una struttura sanitaria pubblica dello Stato richiesto – siano tali da far sì che il trasferimento possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni.

Si ha consegna temporanea quando, su richiesta dello Stato richiedente e sempre che la legislazione interna dello Stato richie-

sto lo consenta, le Parti si accordino nel senso che l'estradata, sottoposto a procedimento o in esecuzione di pena nello Stato richiesto, sia consegnato allo Stato richiedente per un determinato periodo di tempo per lo svolgimento del procedimento a suo carico. Nel periodo in questione l'estradata rimane detenuto nello Stato richiedente, ma lo stesso periodo è computato nella pena da eseguire nello Stato richiesto (articolo 14, paragrafo 3).

Il principio di specialità è previsto e regolato dall'articolo 15 del Trattato. L'estradata non può essere sottoposto a un procedimento penale o a una qualsiasi misura restrittiva della libertà personale né all'esecuzione di una pena in relazione a fatti diversi e anteriori a quelli per i quali è stato consegnato. Fanno eccezione le cosiddette ipotesi di purgazione della specialità elencate nelle lettere *a), b) e c)*, che in particolare si verificano:

- quando la persona consegnata, dopo aver abbandonato il territorio dello Stato richiedente, vi abbia fatto volontariamente ritorno;

- quando l'estradata non abbia abbandonato il territorio dello Stato richiedente nel termine di quarantacinque giorni dalla data in cui abbia avuto la possibilità di farlo;

- quando lo Stato richiesto acconsenta all'estensione dell'estradizione.

La riqualificazione giuridica del fatto non è di ostacolo al perseguimento o al giudizio dell'estradata, purché l'estradizione sia consentita dal Trattato anche per il reato riqualificato.

La ri-estradizione in un terzo Stato per fatti anteriori alla consegna è possibile solo con il consenso dello Stato richiesto, che a tal fine può chiedere l'invio della richiesta di estradizione presentata da questo terzo Stato e di tutta la relativa documentazione. Fanno eccezione i primi due dei quattro casi di purgazione della specialità, come sopra elencati (articolo 16).

Negli ulteriori articoli del Trattato sono specificamente regolati:

- la consegna delle cose e delle somme sequestrate all'estradata, che è prevista per

il provento del reato e le cose usate per la sua commissione o, comunque, per le cose che possano costituire mezzi di prova (articolo 17);

- il transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18);

- le spese della procedura di estradizione, sostanzialmente poste a carico dello Stato richiesto fino al momento della consegna allo Stato richiedente sia dell'estradata che delle cose sequestrate; a carico dello Stato richiedente, invece, sono integralmente poste le spese di trasporto sia della persona che dei beni consegnati (articolo 19);

- la trasmissione delle informazioni successive alla consegna, cioè riguardanti l'esito del procedimento penale promosso contro l'estradata o l'esecuzione della pena inflittagli, come pure la sua ri-estradizione in uno Stato terzo (articolo 20).

1.3. Disposizioni finali.

Il Trattato non impedisce la cooperazione in materia di estradizione sulla base di altri trattati di cui siano parte entrambi gli Stati contraenti (articolo 21).

Le Parti convengono di tenere riservati i documenti e le informazioni utilizzati nella procedura di estradizione nonché ogni altra informazione relativa all'estradizione acquisita dopo la consegna della persona estradata (articolo 22).

La trattazione dei dati personali avviene nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità (articolo 23).

Ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del Trattato è risolta mediante consultazione tra le Parti, salve eventuali controversie, le quali saranno risolte per via diplomatica (articolo 24).

Il Trattato si applicherà a ogni richiesta di estradizione successiva alla data di entrata in vigore, anche se i reati oggetto della domanda siano stati commessi prima di tale data. Il Trattato è soggetto a ratifica ed entra in vigore a decorrere dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. Il Trattato avrà durata illimitata. Sono fatte salve sia la facoltà di bilaterale e concordata modifica sia

quella di unilaterale recesso, esercitabile in qualsiasi momento con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso il Trattato perderà efficacia il centotantesimo giorno successivo alla sopra citata comunicazione, ma continuerà a regolare le procedure avviate prima dello spirare di tale termine (articolo 25).

2. TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHISA.

2.1. *Premessa.*

Il Trattato sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa ha ad oggetto il trasferimento dei cittadini di uno dei due Stati contraenti, privati della libertà per effetto di una condanna penale subita nell'altro Stato, affinché possano scontare la pena nello Stato di origine.

La scelta di negoziare un trattato bilaterale tra l'Italia e il Kirghizistan è derivata dalla mancanza di uno strumento internazionale applicabile per il trasferimento dei detenuti, non avendo il Kirghizistan aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa in materia, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983, la quale – come è noto – costituisce lo strumento giuridico di più ampia applicazione in materia di trasferimento internazionale di soggetti detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

2.2. *Disposizioni generali.*

Il Trattato contiene, in primo luogo, le definizioni di rilievo, tra le quali, in particolare, quelle di « Stato di condanna », « Stato di esecuzione », « condanna », « sentenza » e « persona condannata » (articolo 1).

Il Trattato consente il trasferimento dei cittadini o dei residenti dei due Stati contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, nel Paese d'origine o di residenza per scontarvi la pena. La finalità del trasferimento è essenzialmente di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, facendole scontare la pena nel luogo

in cui abbia saldi legami familiari, sociali e lavorativi (preambolo e articolo 2).

Le domande di trasferimento sono presentate dalle Autorità centrali designate di ciascuna Parte, che possono anche comunicare direttamente tra loro (articolo 3).

Il trasferimento potrà avvenire soltanto se il condannato sia un cittadino o un soggetto permanentemente residente nell'altro Stato, la sentenza di condanna sia passata in giudicato, la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno a sei mesi o sia indeterminata (salvi casi eccezionali), il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e, infine, i due Stati concordino sul trasferimento (articolo 4). Perché si possa provvedere al trasferimento, occorre che il detenuto presti il proprio consenso con la piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche, che le Parti dovranno, a tal fine, anticipatamente comunicare alla persona interessata (articoli 4, lettera *d*), 5 e 9). È inoltre consentito il trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima – conformemente a quanto avviene tra gli Stati membri dell'Unione europea sulla base della decisione-quadro 2008/909/GAI, attuata in Italia dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 – quando nei suoi confronti sia stata disposta l'espulsione o altra misura per effetto della quale la stessa persona, una volta espiata la pena, non potrà più soggiornare nello Stato di condanna (articolo 18), oppure in caso di fuga della persona condannata dallo Stato di condanna verso lo Stato di esecuzione (articolo 17). Per i casi di trasferimento senza il consenso del detenuto è prevista la garanzia del principio di specialità, con espressa previsione dei consueti casi di relativa purgazione (articolo 19). Ai fini della validità del consenso al trasferimento ne è prevista la prestazione mediante apposita dichiarazione, che deve essere resa in totale libertà e con la piena consapevolezza delle relative conseguenze giuridiche. Lo Stato di esecuzione ha la facoltà di verificare, attraverso un funzionario designato, la rispondenza

del consenso ai requisiti sopra indicati (articolo 9).

Le Parti potranno prendere in considerazione, ai fini della decisione relativa al trasferimento, eventuali situazioni eccezionali, quali le condizioni di salute del condannato e dei suoi familiari, l'età avanzata ovvero il suo stato di invalidità fisica o psichica (articoli 7 e 10).

La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto dalla persona condannata ovvero dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione (articolo 6). Le Autorità centrali, competenti per la ricezione e la trasmissione delle richieste di trasferimento per via diplomatica, sono individuate nel Ministero della giustizia per l'Italia e nella Procura generale della Repubblica per il Kirghizistan (articolo 3).

Il Trattato contiene una disciplina dettagliata in relazione agli atti e ai documenti che devono essere rispettivamente presentati dallo Stato di condanna (articolo 7, paragrafo 2) e dallo Stato di esecuzione (articolo 7, paragrafo 3), in relazione alla lingua degli atti (articolo 8) e alle spese (articolo 21). In una prospettiva di massima semplificazione dei rapporti è inoltre previsto che tutti gli atti e i documenti trasmessi sulla base del Trattato siano esenti da qualunque forma di legalizzazione o autenticazione così come da ogni altro requisito formale (articolo 8).

Al fine di favorire il ricorso allo strumento del trasferimento delle persone condannate, le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per la tempestiva informazione delle persone detenute nel proprio territorio in espiatione di una pena definitiva che siano potenzialmente interessate all'applicazione del Trattato. L'obbligo d'informazione riguarda, in primo luogo, la stessa esistenza del Trattato e, in secondo luogo, le condizioni di applicabilità dello stesso nonché le conseguenze giuridiche del trasferimento (articolo 5, paragrafo 1). Per ciascuno Stato è inoltre previsto, quale obbligo minimo, quello di informare la persona interessata delle decisioni prese sulla richiesta di trasferimento (articolo 5, paragrafo 2).

La decisione favorevole al trasferimento potrà essere condizionata al pagamento di eventuali pene pecuniarie, delle spese processuali e delle somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni nonché all'adempimento di eventuali ulteriori prescrizioni poste a carico del condannato. È prevista la possibilità di prestare idonea garanzia per l'assolvimento dei suddetti obblighi. È fatta salva la necessità di tenere conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo (articolo 10).

La consegna della persona interessata è direttamente concordata tra le Parti e lo Stato di esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di condanna (articolo 11).

Per quanto concerne la legge applicabile all'esecuzione della condanna dopo il trasferimento, è previsto che le competenti autorità dello Stato di esecuzione continuino l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della diversa misura privativa della libertà personale stabilite dalle competenti autorità dello Stato di condanna (articolo 12). Al riguardo, si osserva che l'applicabilità della legge dello Stato di esecuzione costituisce un principio generale della materia del trasferimento dei detenuti. Nel caso in cui la natura o la durata della pena non siano compatibili con la legge dello Stato di esecuzione, è previsto l'adattamento della pena, che comunque dovrà corrispondere quanto più possibile alla pena originaria, la quale – per natura o durata – non potrà in ogni caso essere aggravata (articolo 12, paragrafo 3).

Il potere di amnistia, indulto e grazia spetta a entrambi gli Stati (articolo 14), mentre solo lo Stato di condanna può decidere sulle istanze di revisione della sentenza di condanna (articolo 13). Inoltre, lo Stato di esecuzione è obbligato a far cessare l'esecuzione della condanna in ogni caso in cui l'adozione di una qualsiasi decisione o provvedimento nello Stato di condanna renda non più eseguibile la condanna (articolo 15).

2.3. Disposizioni finali.

Sono infine disciplinati gli obblighi di informazione gravanti sullo Stato di esecuzione (articolo 16) e il transito (articolo 20). Il Trattato contiene disposizioni relative alla protezione della riservatezza dei dati personali (articoli 22 e 23), ai rapporti con altri accordi internazionali (articolo 24), compresa la clausola di salvaguardia europea, all'applicazione temporale nonché all'entrata in vigore, alla modifica e alla cessazione del Trattato (articolo 26) e alla risoluzione delle controversie (articolo 25).

3. ESCLUSIONE DEL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DALL'ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, il disegno di legge concernente ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione e sul trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024, non è soggetto ad analisi dell'impatto della regolamentazione in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri concernenti l'applicazione dei trattati di estradizione (Sezione I) e trasferimento di persone condannate (Sezione II) tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghisa.

SEZIONE I: TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHISA

L'intendimento del Trattato è quello di migliorare e rafforzare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione con particolare riferimento alla consegna e al transito dei cittadini.

Tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo che stabilisce un'azione comune in materia di estradizione e, tenuto conto dell'importanza della lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio, in cui ciascuna Parte Contraente si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente, al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale emessi a loro carico.

Da notizie assunte presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale, competente in materia di richieste di trasferimento delle persone condannate all'estero, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per spiare la condanna definitiva, due (2) cittadini kirghisi, invero non risultano ristretti nella Repubblica del Kirghizistan nostri connazionali che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Stabilito questo, a scopo puramente prudenziale, è verosimile affermare che nel futuro potranno trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali previsti nel Trattato, un massimo di due (2) estradandi all'anno.

Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica del Kirghizistan verso l'Italia (sola andata, classe economica) è pari, mediamente, a circa € 700,00, l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato.

Spese di viaggio per il trasferimento dell'estradando (articolo 19, comma 1)

€ 700,00 (passaggio aereo sola andata) X 2 (n. di estradandi all'anno) = **€ 1.400,00** (oneri valutati a carico del Ministero della Giustizia)

Spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 19, comma 1)

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato ed una diaria di € 77,05 (Colonna D della Tabella B del DM 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20% (ai sensi del DL 223/2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di **€ 51,37** (€ 77,05 - € 25,68). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle



attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica del Kirghizistan, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata di circa cinque ore, per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore (ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a € 2.500,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 700,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € **3.360,00**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) estradizioni l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma — Biskek a/r: € **3.360,00**;
- Spese di viaggio € 3.360,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni estradando) x 2 missioni annue = € **13.440,00**;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 51,37 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = € **1.232,88**;
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = € **2.600,00**.

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 13.440,00 + 1.232,88 + 2.600,00 = € 17.272,88 arrotondato a € 17.273,00 (oneri valutati a carico del Ministero dell'Interno).

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articolo 8)

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € **4.000,00** (oneri valutati a carico del Ministero della Giustizia).

Spese per il trasporto di cose collegate al reato (articoli 17 e 19 comma 2)

Per quanto attiene ai costi per la consegna dei beni sequestrati e/o somme (articoli 17 e 19, comma 2), nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, il trasporto potrà effettuarsi tramite un



idoneo servizio di trasporto sul quale le stesse verranno collocate, il cui costo forfettario può essere valutato in **€ 10.000,00** (onere valutato a carico del Ministero della Giustizia).

Si precisa che dal transito dell'estraddando (**articoli 18 e 19, comma 3**) non deriveranno costi per la finanza pubblica, poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine, avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della Giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi del **capitolo 2501 piani gestionali 1, 2, 3, 5 e capitolo 2522 piani gestionali 1 e 2**, relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari.

Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della presente relazione.

Allo stesso modo, dall'arresto provvisorio (**articolo 10**) non deriveranno costi, poiché si procederà avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nelle modalità di cui sopra relativamente agli stessi capitoli indicati.

Complessivamente il Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kirghizistan determina oneri quantificati in **euro 32.673,00 all'anno**.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO DI ESTRADIZIONE

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione ammonta a **€ 32.673,00** annui a decorrere dal 2026, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026 - 2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio estradandi (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.400,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 13.440,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 1.233,00
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.600,00
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4 000,00
Spese trasferimento cose (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 10.000,00

TOTALE € 32.673,00



Al Ministero della Giustizia competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad **euro 15.400,00**.

Al Ministero dell'Interno competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad **euro 17.273,00**.

SEZIONE II: TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA KIRGHISA

L'intendimento del Trattato è quello di rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione.

Da notizie assunte presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria Ufficio I - Cooperazione giudiziaria internazionale, competente in materia di richieste di trasferimento delle persone condannate all'estero, attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane per espiare la condanna definitiva, due (2) cittadini kirghisi, invero non risultano ristretti nella Repubblica Kirghisa nostri connazionali che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile.

Ciò posto, a scopo puramente prudenziale, è verosimile affermare che potranno trovarsi nella condizione di ottenere il trasferimento in Italia (Articolo 4 - Condizioni per il trasferimento), in conformità con quanto previsto dagli Accordi internazionali vigenti, due (2) condannati all'anno.

Considerato che il passaggio aereo dalla Repubblica Kirghisa verso l'Italia (sola andata, classe economica) è pari, mediamente, a circa € 700,00, l'onere annuo per il solo trasferimento dei condannati viene così determinato.

Spese di viaggio per il trasferimento del condannato (articoli 12, 18 e 21)

€ 700,00 (passaggio aereo sola andata) X 2 (n. di condannati all'anno) = **€ 1.400,00** (oneri valutati a carico del Ministero della Giustizia)

Spese di viaggio per gli accompagnatori (articolo 21)

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due unità per ciascun condannato ed una diaria di € 77,05 (Colonna D della Tabella B del DM 13 gennaio 2003), diaria già ridotta del 20% (ai sensi del DL 223/2006) da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di **€ 51,37** (€ 77,05 - € 25,68). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle



attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica Kirghisa, viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata di circa cinque ore, per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore (ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è pari a € 2.500,00 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 700,00 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.200,00. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a **€ 3.360,00**.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento del condannato e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per due (2) trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma — Biskek a/r: **€ 3.360,00**;
- Spese di viaggio € 3.360,00 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = **€ 13.440,00**;
- Spese di missione per gli accompagnatori: € 51,37 (diaria lorda ridotta) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = **€ 1.232,88**;
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 2 missioni annue x 5 notti = **€ 2.600,00**.

TOTALE SPESE DI MISSIONE € 13.440,00 + 1.232,88 + 2 600,00 = € 17.272,88 arrotondato a € 17.273,00 (oneri valutati a carico del Ministero dell'Interno).

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo del trasferimento delle persone condannate, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti (articolo 8)

Le spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in **€ 4.000,00** (oneri valutati a carico del Ministero della Giustizia).

La disposizione contenuta **all'articolo 10 comma 2** del Trattato consente allo Stato di condanna di subordinare l'assenso al trasferimento del condannato al pagamento di una multa e/o alle spese del



procedimento o di altra sanzione pecuniaria o al risarcimento totale o parziale del danno causato alla vittima, qualora il detenuto sia stato condannato in tal senso. Detta previsione è contenuta in analoghi accordi sul trasferimento delle persone condannate già conclusi con altri paesi (ad esempio con la Libia o con gli Emirati Arabi Uniti) e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si pone quale condizione per l'ottenimento, da parte del condannato, dell'assenso al trasferimento da parte dello Stato di condanna. Nel caso in cui il condannato, che si trovi in Italia, non sia in grado di pagare multe o sanzioni pecuniarie in considerazione della sua situazione economica, l'Italia potrà optare tra il non concedere il trasferimento o, qualora si acconsenta, al più potrà configurarsi un mancato introito per la finanza pubblica, non quantificabile data la non prevedibilità dell'entità delle multe o sanzioni a cui si può essere soggetti all'atto della condanna.

Dal transito della persona trasferita (articoli 20 e 21) non deriveranno costi per la finanza pubblica, poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine, avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie, ove di norma avvengono le traduzioni dei detenuti, sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della Giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi del **capitolo 2501 piani gestionali 1, 2, 3 e 5 e del capitolo 2522 piani gestionali 1 e 2**, relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari.

Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto condannato da trasferire, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della presente relazione.

Complessivamente il Trattato di trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghisa, determina oneri quantificati in **euro 22.673,00 all'anno**.

RIEPILOGO ONERI TRATTATO DI TRASFERIMENTO

L'onere totale derivante dal Trattato sul trasferimento delle persone condannate ammonta a € **22.673,00** annui a decorrere dal 2026, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026 - 2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2026 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio estradandi (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 1.400,00
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 13.440,00
Spese missione accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 1.233,00
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato – Ministero dell'Interno)	€ 2.600,00
Spese traduzione atti (onere valutato – Ministero della Giustizia)	€ 4 000,00

TOTALE € 22.673,00



Al Ministero della Giustizia competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad **euro 5.400,00.**

Al Ministero dell'Interno competerà una quota di oneri annuali per un importo pari ad **euro 17.273,00.**

Infine, il comma 4 dell'articolo 3 del disegno di legge reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che, ad esclusione degli oneri di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

14/04/2026

Daria Perrotta



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Disegno di legge, recante: Ratifica ed esecuzione dei Trattati di esecuzione e trasferimento di persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghisa, fatti a Roma il 3 ottobre 2024”.

Amministrazione proponente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Referente ATN: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO – NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il **Trattato di estradizione** tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kirghizistan è finalizzato a rafforzare e rendere più efficace la cooperazione giudiziaria in materia penale tra i due Paesi.

In particolare, attraverso tale accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni nello stesso determinate, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono ricercate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione di una condanna definitiva.

Il Trattato di estradizione è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

Per quanto concerne il **Trattato sul trasferimento di persone condannate** tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, secondo la disciplina dettata dal codice di procedura penale (artt. 731 e 742), il riconoscimento a fini di esecuzione di una sentenza penale straniera, così come l'esecuzione all'estero di una sentenza penale italiana, presuppongono necessariamente l'esistenza di uno specifico accordo internazionale, non potendo essere attuati sulla base della mera cortesia internazionale e della reciprocità.

Alla finalità di preconstituire l'indispensabile base convenzionale per l'operatività di detti istituti, dunque, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghisa è stato stipulato il Trattato in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, che persegue gli obiettivi essenzialmente umanitari e di reinserimento sociale propri di questa tipologia di strumento di cooperazione internazionale, consentendo il trasferimento nel Paese di origine dei cittadini condannati nel territorio dell'altro Stato contraente, in vista dell'espiazione della pena o dell'esecuzione della misura di sicurezza.

Il Trattato sul trasferimento di persone condannate è in linea con il programma di Governo, contribuendo al rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Trattato di estradizione: La materia dell'extradizione è disciplinata, nell'ordinamento italiano, dalla Costituzione (artt. 10 e 26); dalla legge ordinaria (art. 13 c.p. e artt. 696, 697 - 722-bis c.p.p.), dalle Convenzioni internazionali e dalle norme di Diritto internazionale generale che, in base al disposto dell'art. 696 c.p.p., laddove esistenti, prevalgono sulle norme di legge ordinaria. La definizione

dell'istituto è contenuta negli artt. 697 comma 1 c.p.p. (estradizione passiva: consegna dall'Italia ad uno Stato estero) e 720 comma 1 c.p.p. (estradizione attiva: consegna da uno Stato estero all'Italia).

Trattato sul trasferimento di persone condannate: L'intervento si inserisce armonicamente nel contesto normativo vigente, informato al principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale (art. 696 c.p.p.).

Sul piano interno, le procedure di trasferimento saranno regolate dal Titolo IV del Libro XI del codice di rito, dedicato all'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia (capo I, artt. 730 - 741) e delle sentenze penali italiane all'estero (capo II, artt. 742 - 746).

Giova rammentare che l'Italia ha da tempo ratificato la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21.03.1983, ed ha altresì stipulato numerosi accordi bilaterali (con Thailandia, Perù, Cuba, Egitto, India, Repubblica Dominicana, Hong Kong, Kazakhstan, Gambia, Argentina).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

I trattati non presentano aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

I trattati rispettano i principi costituzionali in materia (articoli 10 e 26).

Per il trattato di estradizione, deve evidenziarsi in particolare che, ai sensi dell'articolo 3 dell'accordo, costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta sia un reato politico o, ancora, che lo stesso possa essere punito con pene contrarie alla legge dello Stato richiesto (come quelle che comportino un trattamento crudele, inumano o degradante e, almeno per l'Italia, la pena di morte).

La ratifica dei trattati avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

I trattati non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale, né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

I trattati, come sopra evidenziato, non coinvolgono le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibili con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

I trattati hanno ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione". Poiché tra i due Stati non era stato precedentemente stipulato alcun accordo di

estradizione o sul trasferimento di persone condannate, non esiste una precedente regolamentazione normativa della materia: escludendosi, dunque, qualsivoglia “rilegificazione”.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dei trattati è in linea con le principali pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia di estradizione e di trasferimento di persone condannate.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

I trattati, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia, in cui è disciplinata l'estradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, la Repubblica del Kirghizistan non è parte, né ha inteso aderirvi come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (in materia di terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio etc.), che pure prevedono l'estradizione.

Analogamente, l'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia, in cui è disciplinato il trasferimento di persone condannate.

L'Italia ha ratificato la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21.03.1983 ed ha altresì stipulato numerosi accordi bilaterali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

I trattati appaiono in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di estradizione e di trasferimento di persone condannate.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato di estradizione segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il Trattato sul trasferimento di persone condannate segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

I trattati non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I trattati non contengono riferimenti ad altre leggi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

I trattati non fanno ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

I trattati non hanno effetto retroattivo né contengono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Sui medesimi oggetti non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo dei trattati saranno eseguiti dall'Ufficio I della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024;

b) Trattato sul trasferimento di persone condannate tra Repubblica italiana e la Repubblica kirghisa, fatto a Roma il 3 ottobre 2024.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge sono valutati in euro 32.673 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 12, 18 e 21 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge sono valutati in euro 22.673 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati complessivamente in euro 55.346 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Ad esclusione di quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA REPUBBLICA KIRGHISA**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghisa, di seguito denominate "le Parti",

Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale di tutti gli Stati;

Desiderando rendere più efficace la loro cooperazione nella prevenzione e nella repressione della criminalità;

Affermando il loro rispetto per i rispettivi ordinamenti giuridici e istituzioni giudiziarie;

Hanno convenuto quanto segue.

**ARTICOLO 1
OBBLIGO DI ESTRADARE**

Ciascuna Parte, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su richiesta, si impegna ad estradare all'altra Parte qualsiasi persona che sia sul proprio territorio e sia ricercata dalla Parte richiedente ai fini dell'esecuzione di un procedimento penale, o dell'esecuzione di una pena detentiva definitiva o di qualsiasi altra misura restrittiva della libertà personale emessa da un'autorità giudiziaria nei confronti di tale persona.

**ARTICOLO 2
REATI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE**

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:
 - a) la richiesta di estradizione è formulata nell'ambito di un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legislazione nazionale di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un (1) anno;
 - b) la richiesta di estradizione è formulata per l'esecuzione di una pena detentiva definitiva o di qualsiasi altra misura restrittiva della libertà personale per un reato punibile ai sensi della legislazione nazionale di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della richiesta, la durata della pena o della misura restrittiva della libertà personale da espire è di almeno sei (6) mesi.
2. Nel determinare se un reato è punibile ai sensi della legislazione nazionale di entrambe le Parti, non rileva se:
 - a) la legislazione nazionale delle Parti collochi gli atti o le omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reati o descriva il reato con la stessa terminologia;

- b) in base alla legislazione nazionale delle Parti gli elementi costitutivi del reato differiscono, fermo restando che si tiene conto della totalità della condotta presentata dalla Parte richiedente.
3. Per quanto riguarda i reati in materia di tasse, imposte, dazi doganali e cambi di valuta estera, l'estradizione non può rifiutata solo per il fatto che la legislazione nazionale della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse, imposte, dazi doganali e cambi di valuta estera, o non contiene lo stesso tipo di disposizioni in materia di tasse, imposte, dazi doganali e valuta estera della legislazione nazionale della Parte richiedente.
4. L'estradizione è concessa anche se il reato per il quale è richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purché la legislazione nazionale della Parte richiesta consenta di perseguire un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce un reato ai sensi della legislazione nazionale di entrambe le Parti, e a condizione che uno di essi soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte richiesta può concedere l'estradizione per tutti questi reati.

ARTICOLO 3 MOTIVI DI RIFIUTO OBBLIGATORI

L'estradizione non è concessa se:

- a) il reato per il quale è richiesta è considerato dalla Parte richiesta un reato politico o un reato connesso a tale categoria di reati. A tal fine, non sono considerati di natura politica i reati di seguito elencati:
- i) omicidio o tentato omicidio;
 - ii) qualsiasi altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di una persona;
 - iii) terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato come reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
- b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità o opinione politica, o che la posizione di tale persona nel procedimento penale o nell'esecuzione della condanna può essere pregiudicata per uno di questi motivi;
- c) il reato per il quale è richiesta l'estradizione può essere punito o è già stato punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o altre pene vietate dalla legislazione nazionale della Parte richiesta;
- d) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta sia stata o sarà sottoposta, per il reato per il quale è richiesta l'estradizione, a procedimenti che non assicurano il rispetto dei diritti fondamentali di difesa, o a un trattamento crudele, inumano o degradante, o a qualsiasi altro atto o omissione che violi i suoi diritti fondamentali come da Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, fatto a New York il 16 Dicembre 1966, e da Convenzione Europea sui Diritti Umani;

- e) in relazione al reato per il quale è richiesta l'extradizione, la persona richiesta è già stata processata con sentenza definitiva dalle Autorità competenti della Parte richiesta;
- f) in relazione al reato per il quale è richiesta l'extradizione, nello Stato richiesto vi è stata un'amnistia, un indulto o una Grazia, o se il reato è prescritto;
- g) il reato per il quale è richiesta l'extradizione costituisce esclusivamente un reato militare ai sensi della legislazione nazionale della Parte richiesta;
- h) la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
- i) la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione possa compromettere la sua sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o violare i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

ARTICOLO 4 MOTIVI DI RIFIUTO FACOLTATIVI

L'extradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

- a) il reato per il quale è richiesta l'extradizione è soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformità alla sua legislazione nazionale e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento dalle Autorità competenti di tale Parte per lo stesso reato per il quale è richiesta l'extradizione;
- b) la Parte richiesta, pur tenendo conto della gravità del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'extradizione non sarebbe compatibile con ragioni umanitarie in considerazione delle condizioni di salute della persona richiesta, da verificare e confermare da parte di un'istituzione sanitaria pubblica competente.

ARTICOLO 5 ESTRADIZIONE DI CITTADINI

1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini.
2. In caso di rifiuto della richiesta di estradizione, e su richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorità competenti al fine di riconoscere ed eseguire la pena inflitta alla persona richiesta, o di avviare nei suoi confronti un procedimento penale secondo la propria legislazione nazionale. A tale scopo, la Parte richiedente, tramite le Autorità Centrali indicate all'articolo 6, fornisce gratuitamente alla Parte richiesta sentenze, prove, documenti e qualsiasi altro documento utile in suo possesso.
3. La Parte richiesta informa la Parte richiedente delle azioni intraprese in merito alla richiesta e dell'esito del procedimento.

ARTICOLO 6
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE
E AUTORITÀ CENTRALI

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e la Procura Generale della Repubblica Kitghisa.
2. Le Autorità Centrali presentano le richieste di estradizione e tutti gli altri documenti attraverso canali diplomatici o direttamente tra loro, anche per via elettronica, informando, in quest'ultimo caso, il rispettivo Ministero degli Affari Esteri.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, attraverso canali diplomatici, qualsiasi cambiamento della propria Autorità Centrale, come sopra indicata.

ARTICOLO 7
RICHIESTA DI ESTRADIZIONE E DOCUMENTI RICHIESTI

1. La richiesta di estradizione è formulata per iscritto e contiene, in essa o in documenti allegati, quanto segue:
 - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
 - b) il nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità, occupazione, domicilio o residenza della persona richiesta, i dati del suo documento d'identità e ogni altra informazione che possa contribuire a identificarlo o a stabilire dove si trovi e, se disponibili, i dati segnaletici della polizia, le fotografie e le impronte digitali di tale persona;
 - c) una esposizione dei fatti che costituiscono il reato per il quale è richiesta l'extradizione, con indicazione della data e del luogo della sua commissione e della sua qualificazione giuridica;
 - d) il testo delle disposizioni della legislazione nazionale applicabili, comprese le disposizioni relative alle condizioni di procedibilità, alla prescrizione e alla condanna che può essere inflitta;
 - e) le disposizioni giuridiche che conferiscono giurisdizione alla Parte richiedente, se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è stato commesso al di fuori del territorio di quella Parte.
2. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione è accompagnata da:
 - a) una copia del mandato d'arresto emesso dall'Autorità competente della Parte richiedente, qualora la richiesta sia finalizzata a dar corso ad un procedimento penale;
 - b) una copia della sentenza applicabile e l'indicazione della pena già scontata, qualora la richiesta sia finalizzata all'esecuzione di una pena nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi presentati dalla Parte richiedente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non richiedono legalizzazione, *apostille*, autenticazione o altri requisiti formali. La nota di accompagnamento dell'Autorità Centrale garantisce l'autenticità dei documenti trasmessi.

ARTICOLO 8 LINGUE

La richiesta di estradizione e tutti i documenti presentati dalla Parte richiedente sono accompagnati dalla loro traduzione nella lingua ufficiale della Parte richiesta, o in inglese.

ARTICOLO 9 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione ai sensi del presente Trattato, quest'ultima Parte può richiedere alla Parte richiedente di fornire le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque (45) giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine indicato al paragrafo 1 del presente Articolo equivale alla rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non è preclusa la possibilità di presentare una nuova richiesta di estradizione della stessa persona per lo stesso reato.

ARTICOLO 10 ARRESTO PROVVISORIO

1. In caso di urgenza, la Parte richiedente può chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La richiesta di arresto provvisorio è inoltrata, in alternativa, in forma scritta attraverso le Autorità Centrali, l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) o altri canali concordati dalle Parti.
2. La richiesta di arresto provvisorio è presentata per iscritto e contiene:
 - a) una descrizione della persona richiesta, comprese le informazioni sulla sua nazionalità;
 - b) l'ubicazione della persona richiesta;
 - c) una breve esposizione dei fatti del caso, compresi l'ora e il luogo in cui è stato commesso il reato;
 - d) una descrizione delle leggi nazionali violate;
 - e) una dichiarazione dell'esistenza di un mandato d'arresto o di una sentenza di condanna nei confronti della persona richiesta;
 - f) una dichiarazione che la richiesta di estradizione e i documenti a sostegno per la persona richiesta seguiranno entro il termine specificato nel paragrafo 4 del presente Articolo;
 - g) una descrizione della pena che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato.

3. Una volta ricevuta la richiesta di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta tutte le misure necessarie per garantire la custodia della persona richiesta e informa tempestivamente la Parte richiedente dell'esito della sua richiesta.
4. L'arresto provvisorio e qualsiasi altra misura coercitiva che sia stata imposta diventano inefficaci se, entro quaranta (40) giorni dall'arresto della persona richiesta, la Parte richiesta non riceve la richiesta formale di estradizione e i documenti a sostegno previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio, ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, non pregiudica l'estradizione della persona richiesta se la Parte richiesta riceve successivamente la richiesta formale di estradizione in conformità alle condizioni e ai requisiti del presente Trattato.

ARTICOLO 11 **RICHIESTE DI ESTRADIZIONE PRESENTATE DA DIVERSI STATI**

Se la Parte richiesta riceve dalla Parte richiedente e da uno o più Stati terzi più richieste di estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati differenti, la Parte richiesta, nel decidere in quale di questi Stati debba essere estradata la persona, prende in considerazione tutte le circostanze pertinenti, in particolare:

- a) se le richieste si riferiscono a reati diversi, la loro rispettiva gravità;
- b) il momento e il luogo di commissione di ciascun reato;
- c) le rispettive date delle richieste;
- d) la nazionalità della persona richiesta;
- e) il luogo di residenza abituale di tale persona;
- f) le relative disposizioni dei Trattati di estradizione in vigore tra la Parte richiesta e gli Stati coinvolti;
- g) gli interessi dei rispettivi Stati;
- h) la nazionalità della/e vittima/e;
- i) la possibilità di re-estradizione verso uno Stato terzo.

ARTICOLO 12 **DECISIONE**

1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alla propria legislazione nazionale ed informa tempestivamente la Parte richiedente della sua decisione.
2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi di detto rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.

Articolo 13 CONSEGNA DELLA PERSONA

1. Se la Parte richiesta concede l'extradizione, le Parti si accordano tempestivamente sul tempo, luogo e su ogni altra questione di rilievo relativa alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente è informata del periodo di detenzione già sofferto dalla persona richiesta ai fini dell'extradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di quaranta (40) giorni dalla data in cui la Parte richiedente è informata della concessione dell'extradizione.
3. Se entro il termine indicato al comma 2 del presente Articolo, la Parte richiedente non prende in consegna la persona, la Parte richiesta provvede all'immediato rilascio di quest'ultima e può rifiutare una nuova domanda di estradizione presentata dalla Parte richiedente relativa alla stessa persona e per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto dal comma 4 del presente Articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna la persona richiesta per l'extradizione entro il termine stabilito nel paragrafo 2 del presente Articolo, per cause di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla propria volontà, la Parte interessata informa l'altra Parte. Una volta venute meno le cause ostative, le Parti concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo relativamente alla nuova data concordata di consegna.
5. Se la persona estradata, prima che termini il procedimento penale o l'esecuzione della pena nella Parte richiedente, ritorna nel territorio della Parte richiesta, può essere estradata di nuovo sulla base di una nuova domanda di estradizione presentata dalla Parte richiedente per lo stesso reato. In questo caso, la Parte richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte richiedente ai fini del calcolo del periodo massimo di custodia cautelare nel procedimento penale o del residuo di pena da scontare.

Articolo 14 CONSEGNA DIFFERITA E TEMPORANEA

1. Se nella Parte richiesta è in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena nei confronti della persona richiesta per un reato diverso da quello per il quale è richiesta l'extradizione, la Parte richiesta può disporre la consegna temporanea della persona o differirne la consegna fino alla conclusione del procedimento penale ovvero all'esecuzione totale o parziale della pena inflitta. La Parte richiesta informa la Parte richiedente dell'eventuale differimento.
2. Oltre al caso previsto dal comma 1 del presente Articolo, la consegna della persona richiesta può essere differita quando, a causa delle condizioni di salute, il trasferimento può porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni. In tal caso, la Parte richiesta presenta alla Parte richiedente una relazione medica dettagliata redatta dalle Autorità sanitarie pubbliche competenti.

3. Nella misura consentita dalla propria legislazione nazionale, laddove risultino soddisfatte le condizioni per l'estradizione della persona di cui al comma 1 del presente Articolo, la Parte richiesta può disporre la consegna temporanea della persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentirne il perseguimento penale in conformità alle condizioni che saranno stabilite tra le Parti. La persona così consegnata è tenuta in custodia nella Parte richiedente e restituita alla Parte richiesta al termine del procedimento a suo carico. La persona restituita alla Parte richiesta a seguito di una consegna temporanea è successivamente consegnata alla Parte richiedente per scontare l'eventuale pena inflitta, secondo le disposizioni del presente Trattato.

Articolo 15 PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

1. La persona estradata secondo quanto previsto dal presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, né sottoposta ad altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla sua consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione, salvo che:
 - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
 - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, questo periodo non comprende il tempo durante il quale la persona non ha lasciato la Parte richiedente per cause indipendenti dalla propria volontà;
 - c) la Parte richiedente vi acconsenta. In tal caso, la Parte richiesta, su specifica richiesta della Parte richiedente, può consentire che quest'ultima Parte persegua penalmente la persona estradata o dia esecuzione ad una condanna nei suoi confronti per un reato diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti posti dal presente Trattato. A tale riguardo, la Parte richiesta può chiedere alla Parte richiedente di trasmettere i documenti e le informazioni indicati all'articolo 7 del presente Trattato, con riferimento all'ulteriore reato rispetto a quello per il quale era stata originariamente concessa l'estradizione.
2. Quando la qualificazione giuridica e/o le circostanze del fatto contestato sono modificate nel corso del procedimento penale, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale per il nuovo reato, a condizione che per tale nuovo reato l'estradizione sia consentita ai sensi del presente Trattato.

Articolo 16
RIESTRADIZIONE A UNO STATO TERZO

1. Fatti salvi i casi previsti dall'Articolo 15, comma 1, lettere a) e b) del presente Trattato, la Parte richiedente non può consegnare ad uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo, per reati commessi prima della consegna.
2. Allo scopo di consentire la re-estradizione come previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo, la Parte richiesta può richiedere alla Parte richiedente di presentare i documenti ricevuti dallo Stato terzo in relazione al reato per cui è richiesta la re-estradizione.

Articolo 17
CONSEGNA DI COSE E DI SOMME

1. Su richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta, conformemente alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta consegna tali cose alla Parte richiedente. Ai fini del presente articolo, sono soggetti a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:
 - a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova;
 - b) le cose che sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o che successivamente si sia accertato essere derivate dai proventi del reato, diretti o indiretti;
 - c) i fondi e le somme di denaro ragionevolmente ritenuti essere proventi del reato, diretti o indiretti.
2. La consegna delle cose e/o delle somme indicate al comma 1 del presente Articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per decesso, scomparsa o fuga della persona richiesta.
3. La Parte richiesta, al fine di dare corso ad altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose e/o dei fondi sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente, a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirli.
4. La consegna delle suddette cose e/o delle somme indicate nel presente articolo non pregiudica gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte richiesta o di terzi di buona fede. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce, alla Parte Richiesta o al terzo in buona fede, le cose e/o i fondi consegnati, senza oneri, appena possibile dopo la conclusione del procedimento.

ARTICOLO 18 TRANSITO

1. Ciascuna Parte può autorizzare il transito, attraverso il proprio territorio, di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, purché non ostino motivi di interesse pubblico.
2. La Parte che richiede il transito, attraverso le Autorità Centrali, o in casi particolarmente urgenti attraverso l'INTERPOL, presenta all'altra Parte una domanda contenente i dati personali della persona in transito ed una breve esposizione dei fatti per i quali si procede. La domanda di transito è accompagnata da una copia del provvedimento di concessione dell'extradizione dallo Stato terzo alla Parte che richiede il transito.
3. La Parte di transito trattiene in custodia la persona in transito durante la permanenza della stessa sul proprio territorio.
4. Non è necessaria un'autorizzazione al transito quando si utilizza il trasporto aereo e non sia previsto uno scalo sul territorio della Parte di transito. Nel caso di atterraggio imprevisto nel territorio di detta Parte, la Parte che richiede il transito ne informa immediatamente la Parte di transito e quest'ultima trattiene la persona in custodia per un massimo di novantasei (96) ore in attesa di ricevere la domanda di transito prevista dal comma 2 del presente Articolo.

Articolo 19 SPESE

1. La Parte richiasta adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari relativi alla procedura di estradizione e sostiene le spese relative.
2. Sono a carico della Parte richiasta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto e per il mantenimento in custodia della persona richiasta fino alla consegna alla Parte richiedente, oltre alle spese derivanti dal sequestro e dalla custodia delle cose o delle somme di cui all'articolo 17 del presente Trattato.
3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto dalla Parte richiasta alla Parte richiedente della persona estradata e delle cose o delle somme sequestrate, oltre alle spese di transito indicate all'articolo 18 del presente Trattato.

Articolo 20 INFORMAZIONI SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA

La Parte richiedente, su richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiasta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta alla persona estradata, ovvero informazioni sulla re-estradizione della persona stessa ad uno Stato terzo.

Articolo 21 RAPPORTI CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

1. Il presente Trattato non preclude una Parte di cooperare con l'altra Parte in materia di estradizione in virtù di altri trattati internazionali di cui entrambe sono parti.

2. Il presente Trattato è attuato nel rispetto del diritto internazionale e, per la Repubblica Italiana, degli obblighi che derivano dall'appartenenza all'Unione Europea e, per la Repubblica Kirghisa, degli obblighi che derivano dall'appartenenza ad altre organizzazioni internazionali.

Articolo 22 RISERVATEZZA

1. Le Parti convengono di tenere riservati i documenti e le informazioni utilizzati nella procedura di estradizione, oltre a ogni altra informazione relativa all'extradizione acquisita dopo la consegna della persona estradata.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e a mantenere la riservatezza relativamente ai documenti o alle informazioni ricevute o fornite all'altra Parte, laddove vi sia una esplicita richiesta in questo senso della Parte interessata.
3. Ciascuna Parte assicura che le informazioni rispettivamente ricevute siano protette rispetto alla perdita, all'accesso, all'uso, alla modifica, alla divulgazione o all'abuso illeciti

ARTICOLO 23 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se è necessario e proporzionato agli scopi indicati nella domanda di estradizione.
2. I dati personali trasferiti da una Parte all'altra Parte, in relazione alla domanda di estradizione formulata a norma del presente Trattato, possono essere utilizzati dalla Parte che li riceve esclusivamente per i seguenti scopi:
 - a) per i fini del procedimento penale nell'ambito del quale è richiesta l'extradizione a norma del presente Trattato;
 - b) per altri procedimenti penali direttamente collegati al procedimento indicato alla lettera a) del presente paragrafo;
 - c) per evitare una minaccia immediata e grave alla pubblica sicurezza.
3. Questi dati possono essere utilizzati anche per altri scopi se la Parte che ha trasferito i dati personali ha preventivamente dato il suo consenso a questo fine.
4. Ciascuna Parte Contraente può rifiutare di trasferire dati personali se tali dati sono tutelati a norma della propria legislazione nazionale e l'altra Parte non può garantire il medesimo grado di protezione.
5. La Parte che trasferisce i dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'utilizzo di tali dati.
6. I dati personali trasferiti a norma del presente trattato sono elaborati e cancellati secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale della Parte che ha ricevuto tali dati.
7. Il presente articolo non pregiudica la facoltà per la Parte che fornisce i dati personali di imporre condizioni aggiuntive in un caso specifico. Quando sono state imposte

condizioni aggiuntive ai sensi di questo comma, la Parte alla quale sono stati trasmessi i dati personali elabora i dati ricevuti secondo quelle condizioni.

ARTICOLO 24 CONSULTAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le Autorità centrali, su richiesta di ciascuna Parte, si consultano tra loro su questioni relative all'interpretazione o all'implementazione del presente Trattato, in generale o in merito a una specifica domanda di estradizione.
2. Ogni controversia sorta sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Trattato è risolta amichevolmente attraverso consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti per via diplomatica.

Articolo 25 ENTRATA IN VIGORE, MODIFICA E CESSAZIONE

1. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano ufficialmente e reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate.
2. Il presente Trattato può essere modificato di comune accordo tra le Parti in qualsiasi momento in forma scritta. Ogni modifica concordata entra in vigore in conformità alla procedura di cui al comma 1 del presente Articolo.
3. Il presente Trattato ha durata illimitata. Ciascuna Parte può recedere dal presente Trattato in ogni momento dando comunicazione all'altra Parte per via diplomatica della propria intenzione di cessazione centottanta (180) giorni prima della data prevista di cessazione. La cessazione del presente Trattato non pregiudica le richieste di estradizione presentate prima della data di cessazione.
4. Il presente Trattato è applicabile alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati oggetto della domanda sono stati commessi in data anteriore.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a ROMA, il 3 OTTOBRE 2024, in due originali ognuno nelle lingue italiana, kirghisa, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica Kirghisa



**EXTRADITION TREATY
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE KYRGYZ REPUBLIC**

The Italian Republic and the Kyrgyz Republic, hereinafter referred to as “the Parties”,

Recognising the principles of sovereign equality and territorial integrity of all States;

Desiring to make more effective their cooperation in the prevention and suppression of crime;

Affirming their respect for each other’s legal system and judicial institutions;

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE**

Each Party, in compliance with the provisions of this Treaty and upon request, undertakes to extradite to the other Party any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party with the purpose of carrying out criminal proceedings, or enforcing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty issued by a judicial authority against such person.

**ARTICLE 2
EXTRADITABLE OFFENCES**

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:
 - a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the domestic laws of both Parties, with a custodial sentence of at least one (1) year;
 - b) the request for extradition is made for enforcing a final custodial sentence or any other measure restrictive of personal liberty for an offence punishable pursuant to the domestic laws of both Parties and, at the moment of submission of the request, a period of at least six (6) months of the sentence or restriction remains to be served.
2. When determining whether an offence is punishable under the domestic laws of both Parties, it shall not matter whether:
 - a) the domestic laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offences or describe the offence by the same terminology;

- b) under the domestic laws of the Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the conduct as presented by the Requesting Party shall be taken into account.
- 3. In respect of offences relevant to taxes, duties, customs duties and foreign exchange, extradition shall not be refused only on the ground that the domestic laws of the Requested Party do not impose the same kind of taxes, duties, customs duties and foreign exchange, or do not contain the same type of provisions in connection with taxes, duties, customs duties and foreign exchange as the domestic laws of the Requesting Party.
- 4. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the domestic laws of the Requested Party allow the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.
- 5. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the domestic laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

ARTICLE 3 MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition shall not be granted if:

- a) the offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offences. To this end the following shall not be considered as offences of a political nature:
 - i) homicide or attempted homicide;
 - ii) any other offence against life, physical well-being or liberty of any person;
 - iii) terrorism and any other criminal offence not considered as a political offence under any international treaty, convention or agreement to which both States are parties;
- b) the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that person's position in the criminal proceedings or in the enforcement of the sentence may be prejudiced for any of those reasons;
- c) the offence for which extradition is requested can be punished or has already been punished by the Requesting Party with death penalty or other penalty prohibited by the domestic laws of the Requested Party;
- d) the Requested Party has substantial grounds for believing that, in the Requesting Party, the person sought has been or will be subjected, for the offence for which extradition is requested, to proceedings which do not satisfy the minimum rights of defence, or to a cruel, inhuman or degrading treatment, or to any other act or omission infringing his fundamental rights as contained in the International Covenant on Civil and Political Rights, done at New York on 16 December 1966, and in the European Convention on Human Rights, done at Rome on 4 November 1950;

- e) in respect to the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested Party;
- f) in respect to the offence for which extradition is requested, there has been in the Requested Party an amnesty, a general or individual pardon of sentence, or if it has become statute barred, or if there is any other cause for the prescription of the offence or the sentence;
- g) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the domestic laws of the Requested Party;
- h) the Requested Party has granted political asylum to the person sought;
- i) the Requested Party deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the State, or violates the fundamental principles of its domestic laws.

ARTICLE 4 OPTIONAL GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is going to be prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;
- b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, deems that the extradition would not be compatible with humanitarian reasons in view of health conditions of the person sought, to be verified and confirmed by a competent public healthcare institution.

ARTICLE 5 EXTRADITION OF NATIONALS

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. In case of refusal of the extradition request, and upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall submit the case to its competent Authorities with a view to recognising and enforcing the penalty imposed on the person sought, or to starting against him/her a criminal proceeding under its domestic laws. For this purpose, the Requesting Party, through the Central Authorities indicated in Article 6 of this Treaty, shall provide the Requested Party, free of charge, with judgments, evidences, documents and any other useful material in its possession.
3. The Requested Party has the obligation to prosecute the person sought or to recognize and enforce the penalty imposed on him/her. The Requested Party shall inform in due time the Requesting Party of the actions taken on the request and the outcome of the proceedings.

ARTICLE 6
SUBMISSION OF THE REQUEST FOR EXTRADITION
AND CENTRAL AUTHORITIES

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities are the Ministry of Justice of the Italian Republic and the Prosecutor's General Office of the Kyrgyz Republic.
2. The Central Authorities shall submit requests for extradition and all other documents through diplomatic channels or directly between them, including by electronic means, informing, in the latter case, the respective Ministry of Foreign Affairs.
3. Each Party shall communicate the other, through diplomatic channels, any change of its Central Authority, as above designated.

ARTICLE 7
REQUEST FOR EXTRADITION AND REQUIRED DOCUMENTS

1. The request for extradition shall be made in writing and shall contain, therein or in documents attached thereto, the following:
 - a) the indication of the requesting Authority;
 - b) the name, family name, date and place of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his/her identity document and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his/her location and, if available, that person's police identification data, photographs and fingerprints;
 - c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, indicating the date and place of its commission and its legal classification;
 - d) the text of the relevant provisions of the applicable domestic laws, including the provisions on the conditions for prosecuting, statute of limitations and sentence that can be imposed;
 - e) the legal provisions conferring jurisdiction on the Requesting Party, if the offence for which extradition is requested was committed outside of territory of that Party.
2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:
 - a) a copy of the arrest warrant issued by the competent Authority of the Requesting Party, where the request is aimed at carrying out criminal proceedings;
 - b) a copy of the applicable judgment and the indication of the sentence already served, where the request is aimed at enforcing a sentence against the person sought.
3. The request for extradition and relevant supporting documents submitted by the Requesting Party pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article do not require legalization, *apostille*, authentication or other formal requirements. The cover note of the Central Authority shall guarantee the authenticity of the documents transmitted.

ARTICLE 8 LANGUAGES

The request for extradition and all documents submitted by the Requesting Party shall be accompanied by their translation in the official language of the Requested Party, or in English.

ARTICLE 9 ADDITIONAL INFORMATION

1. If the information provided by the Requesting Party in support of the request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party to take a decision under this Treaty, the latter Party may request the former Party to submit the necessary additional information within forty-five (45) days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person for the same offence.

ARTICLE 10 PROVISIONAL ARREST

1. In cases of urgency, the Requesting Party may ask for the provisional arrest of the person sought before the presentation of the request for extradition. The request for provisional arrest shall alternatively be made in writing through the Central Authorities, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by the Parties.
2. The request for provisional arrest shall be made in writing and shall contain:
 - a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
 - b) the location of the person sought;
 - c) a brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence;
 - d) a description of the domestic laws violated;
 - e) a statement of the existence of an arrest warrant or judgment of conviction against the person sought;
 - f) a statement that a request for extradition and supporting documents for the person sought will follow within the time period specified in paragraph 4 of this Article;
 - g) a description of the punishment that can be imposed or has been imposed for the offence.
3. Upon the receipt of the request for provisional arrest, the Requested Party shall take all the necessary measures to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its request.

4. Provisional arrest and any other coercive measure that have been imposed shall become ineffective if, within forty (40) days of the arrest of the person sought, the Requested Party does not receive the formal request for extradition and the supporting documents provided for in Article 7 of this Treaty.
5. A provisional arrest which has become ineffective pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested Party subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and requirements of this Treaty.

ARTICLE 11

REQUESTS FOR EXTRADITION MADE BY SEVERAL STATES

If the Requested Party receives from the Requesting Party and from one or more third States more requests for the extradition of the same person, either for the same offence or different offences, the Requested Party, in determining to which of those States the person is to be extradited, shall consider all the relevant circumstances, in particular:

- a) if the requests relate to different offences, their respective seriousness;
- b) the time and place of commission of each offence;
- c) the respective dates of the requests;
- d) the nationality of the person sought;
- e) the ordinary place of residence of the said person;
- f) the relative provisions of extradition Treaties in force between the Requested Party and the States involved;
- g) the interests of the respective States;
- h) the nationality of the victim/s;
- i) the possibility to re-extradition to a third State.

ARTICLE 12

DECISION

1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic laws and shall promptly inform the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested Party refuses the request for extradition in whole or in part, the reasons for such refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 13

SURRENDER OF THE PERSON

1. Where the Requested Party grants the extradition, the Parties shall promptly agree on time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought.

The Requesting Party shall be informed of the duration of the detention already suffered by the person sought to be extradited.

2. The time limit for surrendering the person sought shall be forty (40) days since the date on which the Requesting Party is informed that extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting Party does not take over the person, the Requested Party shall immediately release him/her from custody and may refuse a new request for extradition that the Requesting Party may submit for that person for the same offence, unless otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person sought to be extradited within the agreed time limit set out in paragraph 2 of this Article due to force majeure or other circumstances beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party. When this ceases to prevent the surrender, the Parties shall agree upon a new date for the surrender. The provisions indicated in paragraph 3 shall continue to apply in relation to the new date agreed for the surrender.
5. Where the surrendered person escapes back to the Requested Party before the criminal proceeding is concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. In such a case, the Requesting Party shall not submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody between the date of arrest and the date of surrender shall be calculated by the Requesting Party for the purpose of determining the maximum of the pre-trial custody within the criminal proceedings or the period of the sentence remaining to be served.

ARTICLE 14 POSTPONEMENT AND TEMPORARY SURRENDER

1. Where the person sought is being prosecuted or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than the one for which extradition is requested, the Requested Party may temporarily surrender the person sought or postpone the surrender until the conclusion of the criminal proceeding or the service, in whole or in part, of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.
2. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, the surrender may be postponed when the transfer, due to the health conditions of the person sought, may endanger his/her life or worsen the said conditions. In this case, the Requested Party shall submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its public healthcare institutions.
3. To the extent permitted by its domestic laws, where a person referred to in paragraph 1 of this Article has been found extraditable, the Requested Party may temporarily surrender the person sought for the purpose of prosecution to the Requesting Party in accordance with the conditions to be determined between the Parties. The person so

surrendered shall be kept in custody in the Requesting Party and returned to the Requested Party after the conclusion of the proceedings against him/her. A person who is returned to the Requested Party following a temporary surrender shall be finally surrendered to the Requesting Party to serve any sentence imposed on him/her, in accordance with the provisions of this Treaty.

ARTICLE 15 RULE OF SPECIALITY

1. The person extradited under this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purposes of enforcing a sentence in the Requesting Party, nor subjected to any other measure restricting personal liberty, for any offence committed before the surrender, other than the one for which extradition is granted, unless:
 - a) the extradited person, after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it;
 - b) the extradited person does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five (45) days after his/her release, even though he/she has had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which the said person did not leave the territory of the Requesting Party for reasons beyond his/her control;
 - c) the Requested Party consents to it. In this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree that the latter Party prosecute the extradited person or enforce a sentence against him/her for an offence committed before other than the one for which the extradition has been granted, in compliance with the conditions and requirements set by this Treaty. In this respect, upon request of the Requested Party, the Requesting Party shall submit the documents and information indicated in Article 7 of this Treaty, with reference to the offence other than the one for which extradition was originally granted.
2. Where the charge is modified in the course of the criminal proceedings with regard to its legal qualification and/or circumstances, the extradited person may be prosecuted for the new offence, provided that extradition is permitted under this Treaty for the said offence.

ARTICLE 16 RE-EXTRADITION TO A THIRD STATE

1. Except in the cases provided for in paragraph 1, sub-paragraphs a) and b), of Article 15 of this Treaty, the Requesting Party shall not surrender to a third State, without the consent of the Requested Party, the person that has been surrendered to it and is requested by the third State for offences committed before such surrender.
2. In order to consent re-extradition as provided for in paragraph 1 of this Article, the Requesting Party, upon request of the Requested Party, shall submit the documents received from the third State in relation to the offence for which re-extradition is requested.

ARTICLE 17 SURRENDER OF ITEMS AND FUNDS

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its domestic laws, seize the items found on its territory which the person sought has at his/her disposal. Where extradition is granted, the Requested Party shall surrender those items to the Requesting Party. For the purposes of this Article, the following items shall be subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting Party:
 - a) items or instruments used to commit the offence and which may serve as evidence;
 - b) items that have been found to be at the disposal of the person sought or have later resulted to derive from the proceeds, either direct or indirect, of the offence;
 - c) funds and monies reasonably suspected to be the proceeds, either direct or indirect, of the offence.
2. The surrender of the items and/or funds indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even where extradition, although already granted, cannot be executed due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested Party, with the aim of carrying out any other pending criminal proceedings, may postpone the surrender of the abovementioned items and/or funds until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting Party undertakes to return them.
4. The surrender of the abovementioned items and/or funds shall not prejudice any rights or legitimate interests over those items and/or funds by the Requested Party or any *bona fide* third party. Where these rights or interests exist, the Requesting Party shall return the surrendered items and/or funds free of charge to the Requested Party or to the *bona fide* third party, as soon as possible after the conclusion of the said proceedings.

ARTICLE 18 TRANSIT

1. Each Party may authorise transit through its territory of a person surrendered to the other Party by a third State, in compliance with the provisions of this Article, unless reasons of public interest prevent it.
2. The Party requesting the transit shall submit to the other Party, through the Central Authorities, or in particularly urgent cases through the INTERPOL, a request containing the personal details of the person in transit and a concise statement of the facts of the case. A copy of the decision granting the extradition from the third State to the Party requesting the transfer shall be attached to the request for transit.
3. The Party of transit shall hold in custody the person in transit while the said person is on its territory.

4. No authorisation for transit shall be required when air transportation is used and no landing is scheduled on the territory of the Party of transit. If an unscheduled landing takes place in the territory of the said Party, the Party requesting the transit shall immediately inform the Party of transit and the latter shall hold the person in custody for a maximum of ninety-six (96) hours pending the receipt of the request for transit provided for in paragraph 2 of this Article.

ARTICLE 19 EXPENSES

1. The Requested Party shall take all the necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and shall bear the related expenses.
2. The Requested Party shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining the said person in custody until his/her surrender to the Requesting Party, as well as the expenses deriving from the seizure and keeping of the items and/or funds referred to in Article 17 of this Treaty.
3. The Requesting Party shall bear the expenses incurred in transporting the extradited person and any seized item and/or funds from the Requested Party to the Requesting Party, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18 of this Treaty.

ARTICLE 20 SUBSEQUENT INFORMATION AFTER SURRENDER

The Requesting Party, upon request, shall promptly provide the Requested Party with information on the proceedings or the enforcement of the sentence imposed on the extradited person, or information on the re-extradition of the said person to a third State.

ARTICLE 21 RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES

1. This Treaty shall not prevent a Party from cooperating on extradition with the other Party pursuant to other international treaties to which both are parties.
2. This Treaty shall be implemented in accordance with applicable international law as well as, for the Italian Republic, the obligations arising from its membership of the European Union and for, the Kyrgyz Republic, the obligations arising from its membership of other international organizations.

ARTICLE 22 CONFIDENTIALITY

1. The Parties agree to keep confidential any documents and information used in the extradition procedure, as well as any other extradition related information acquired after the surrender of the extradited person.
2. Each Party undertakes to respect and maintain confidentiality or secrecy on documents or information received from or given to the other Party where there is an explicit request to do so by the Party concerned.
3. Each Party shall ensure that information respectively received is protected against loss, unlawful access, use, modification, disclosure or misuse.

ARTICLE 23 PERSONAL DATA PROTECTION

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for extradition.
2. Personal data transferred by a Party to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be exclusively used by the receiving Party for the following purposes:
 - a) for the purpose of the criminal proceedings in which the extradition has been requested under this Treaty;
 - b) for other criminal proceedings directly related to the proceedings mentioned under sub-paragraph a) of this paragraph;
 - c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.
4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data is protected under its domestic laws and the same level of protection cannot be provided by the other Party.
5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made of such data.
6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in accordance with the domestic laws of the Party receiving such data.
7. This Article shall not prejudice the capacity of the Party transmitting personal data to impose additional conditions in a particular case. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which personal data has been transmitted shall process the received data according to those conditions.

ARTICLE 24 CONSULTATIONS AND SETTLEMENT OF DISPUTES

1. Upon request of either Party, the Central Authorities shall consult each other on issues concerning the interpretation or implementation of this Treaty, on general issues or on a specific request for extradition.

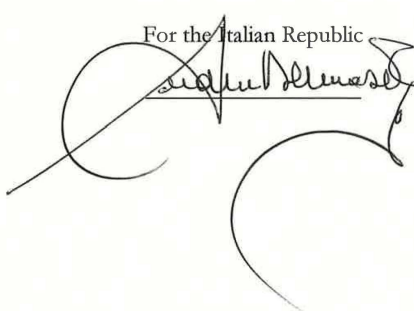
2. Any dispute arising from the interpretation and/or application of this Treaty shall be solved amicably through direct consultations and negotiations between the Parties, through diplomatic channels.

ARTICLE 25
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENT AND TERMINATION

1. This Treaty enters into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties officially communicate each other, through diplomatic channels, that their internal procedures for its entry into force have been completed.
2. This Treaty may be amended at any time in writing by mutual consent of the Parties. The amending agreements enter into force in compliance with the procedure provided for in paragraph 1 of this Article.
3. This Treaty shall be of unlimited duration. Either Party may withdraw at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective one-hundred-eighty (180) days after the date of the said notice. The termination of this Treaty shall not affect extradition proceedings commenced prior to the termination itself.
4. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if the relevant offences were committed before that date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Treaty.

Done at ^{ROME} ..., on 03/10/2024, in two originals, each in the Italian, Kyrgyz, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the text in English shall prevail.

For the Italian Republic 	For the Kyrgyz Republic 
---	---

**TRATTATO
SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE
TRA
REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA KIRGHISA**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Kirghisa, di seguito denominate “le Parti”,

DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi sul trasferimento delle persone condannate al fine di agevolarne la riabilitazione e la reintegrazione sociale;

CONSIDERANDO che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisce che i cittadini stranieri privati della libertà per effetto di una condanna penale possono scontare la loro pena nel proprio luogo di origine e/o di residenza permanente;

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO 1
Definizioni**

Ai fini del presente Trattato:

- a) “condanna” indica una pena o una misura privativa della libertà personale disposta da un giudice, per durata limitata o indeterminata, per effetto di una condanna per aver commesso un reato;
- b) “sentenza” indica una decisione definitiva di un tribunale che infligge una condanna non più soggetta ad appello;
- c) “persona condannata” indica una persona nei confronti della quale deve essere eseguita, o è in corso di esecuzione, una sentenza penale definitiva di condanna;
- d) “Stato di condanna” indica lo Stato nel quale è stata inflitta la pena alla persona;
- e) “Stato di esecuzione” indica lo Stato nel quale la persona condannata può essere, o è già stata, trasferita per dare esecuzione alla pena.

**ARTICOLO 2
PRINCIPI GENERALI**

1. Le Parti, secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia collaborazione in materia di trasferimento dei condannati.

2. In conformità a quanto previsto dal presente Trattato, una persona condannata nel territorio di una delle Parti può essere trasferita nel territorio dell'altra Parte al fine di scontare la pena che le è stata inflitta con una sentenza definitiva.
3. Il presente Trattato si applica ai minorenni che ricevono un trattamento speciale in conformità a quanto previsto dalle leggi di entrambe le Parti. Ogni pena privativa della libertà personale applicata a un minorenne è eseguita secondo la legge dello Stato di esecuzione, ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 2 del presente Trattato.

ARTICOLO 3

AUTORITÀ CENTRALE

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti contraenti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano direttamente tra loro.
2. Ai fini di questo Trattato, le Autorità Centrali sono:
 - per la Parte Italiana - il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana;
 - per la Parte kirghisa - il *Prosecutor's General Office* della Repubblica Kirghisa.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, ogni cambiamento della propria Autorità Centrale.

ARTICOLO 4

CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO

Il trasferimento può aver luogo in presenza di tutte le condizioni che seguono:

- a) la persona condannata è cittadina o residente permanente dello Stato di esecuzione;
- b) la sentenza di condanna è definitiva;
- c) al momento della ricezione della richiesta di trasferimento, la durata della pena residua da scontare è di almeno sei (6) mesi, o indeterminata. In casi eccezionali, le Parti possono concordare il trasferimento anche se la durata della pena residua da scontare è inferiore a sei (6) mesi;
- d) la persona condannata, o - nel caso in cui sia incapace per età, condizioni fisiche o mentali - il legale rappresentante della persona condannata, acconsente al trasferimento, fatti salvi i casi previsti agli articoli 17 e 18 di questo Trattato;
- e) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche secondo la legge dello Stato di esecuzione;
- f) lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.

ARTICOLO 5
OBBLIGO DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. La persona condannata alla quale può applicarsi questo Trattato è informata dallo Stato di condanna del contenuto del Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
2. La persona condannata è informata per iscritto di ogni misura adottata dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione riguardo alla sua domanda di trasferimento ed è informata in merito alla decisione adottata da uno o dall'altro Stato.

ARTICOLO 6
DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Il trasferimento può essere richiesto:
 - a) dallo Stato di condanna;
 - b) dallo Stato di esecuzione;
 - c) dalla persona condannata, o da terze parti che, in base alla legge di una o dell'altra Parte hanno diritto di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta indirizzata allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione in cui si manifesti la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.
2. Le domande e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali.

ARTICOLO 7
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
E DOCUMENTAZIONE A SOSTEGNO

1. Ciascun Parte trasmette, senza indugio, all'altra Parte le domande di trasferimento fatte o ricevute e inoltra le informazioni e i documenti di seguito specificati.
2. Lo Stato di condanna trasmette:
 - a) informazioni sui dati personali della persona condannata (inclusi nome, cognome, data e luogo di nascita) e, laddove possibile, copia di un documento di identità valido della persona e le sue impronte digitali e fotografie;
 - b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di esecuzione, se noti;
 - c) un'esposizione dei fatti che hanno provocato la condanna;

- d) informazioni sulla natura, sulla durata e sulla data di inizio dell'esecuzione della pena;
 - e) informazioni sull'eventuale custodia cautelare, riduzioni di pena o altri elementi relativi all'esecuzione della pena;
 - f) una copia certificata conforme della sentenza definitiva di condanna;
 - g) una copia delle disposizioni di legge sulle quali è basata la condanna;
 - h) se del caso, una relazione medica e/o sociale relativa alla persona condannata, informazioni sulla sua detenzione e sui trattamenti medici effettuati nello Stato di condanna ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dei trattamenti nello Stato di esecuzione;
 - i) una dichiarazione mediante la quale la persona condannata esprime il consenso a essere trasferita in conformità all'articolo 4, lettera d) del presente Trattato;
 - j) una dichiarazione con la quale lo Stato di condanna indica di acconsentire al trasferimento della persona condannata;
 - k) ogni altra ulteriore informazione o documentazione che lo Stato di condanna ritiene necessaria ai fini della decisione.
3. Lo Stato di esecuzione, su richiesta, trasmette:
- a) una dichiarazione o un documento che indichi che la persona condannata è cittadina o residente permanente dello Stato di esecuzione;
 - b) una copia delle disposizioni interne di legge che indicano che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nello Stato di condanna costituiscono reato anche secondo la legge dello Stato di esecuzione;
 - c) una dichiarazione che contiene le informazioni sulle conseguenze del trasferimento previste dall'articolo 12 del presente Trattato;
 - d) una dichiarazione mediante la quale lo Stato di esecuzione indica di acconsentire al trasferimento della persona condannata e di impegnarsi a dare esecuzione alla parte restante della pena;
 - e) ogni altra ulteriore informazione o documentazione che lo Stato di condanna ritiene necessaria ai fini della decisione.

4. Lo scambio di informazioni e di documentazione a sostegno di cui ai commi che precedono non ha luogo se una delle Parti indica immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

ARTICOLO 8 LINGUE E LEGALIZZAZIONE

1. Le domande di trasferimento e le risposte di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del presente Trattato e le informazioni, la documentazione a sostegno e gli atti di cui all'articolo 7 del presente Trattato sono accompagnati da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato a cui sono indirizzati oppure sono in lingua inglese.
2. La documentazione a sostegno e gli atti trasmessi in applicazione di questo Trattato non richiedono forme di legalizzazione, certificazione, *apostille* o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza prevista dall'articolo 7, paragrafo 2, lettera f) del presente Trattato. A tal fine, ciascuna Parte considera pienamente efficace l'autentica effettuata dalle Autorità Centrali.

ARTICOLO 9 CONSENSO E VERIFICA

1. Lo Stato di condanna assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità all'articolo 4, lettera d) del presente Trattato, lo faccia volontariamente e con piena conoscenza delle conseguenze giuridiche che comporta. La procedura per prestare il consenso è regolata dalla legge dello Stato di condanna. Il consenso è irrevocabile.
2. Prima del trasferimento, se espressamente richiesto dallo Stato di esecuzione, lo Stato di condanna dà allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, attraverso un funzionario designato in conformità alla legge di quest'ultimo Stato, che il consenso sia stato prestato secondo le condizioni indicate dal paragrafo 1 del presente Trattato.

ARTICOLO 10 DECISIONE

1. Prima di decidere in merito al trasferimento di una persona condannata in conformità agli scopi del presente Trattato, le Autorità di entrambe le Parti valutano, tra i vari fattori: la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti contro la persona condannata oltre ai legami sociali e familiari che la persona condannata ha mantenuto nel suo luogo di origine o di residenza abituale, nonché le condizioni di salute della persona condannata ed eventuali requisiti di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Quando la persona condannata è stata condannata al pagamento di una multa e/o alle spese del procedimento, o di altra sanzione pecuniaria, o al risarcimento – totale

o parziale – del danno causato alla vittima, o ad altra condizione, lo Stato di condanna può condizionare la propria decisione al pagamento della corrispondente somma di denaro o alla prestazione di un'adeguata garanzia. Tra le valutazioni, lo Stato di condanna tiene conto della situazione economica della persona condannata e della attuale possibilità di effettuare i pagamenti o di rispettare le condizioni sopra indicati. La persona condannata ha l'onere di provare di non avere la possibilità di effettuare tali pagamenti o di rispettare queste condizioni secondo quanto previsto dalla legge dello Stato di condanna.

3. Ciascuna Parte informa prontamente l'altra Parte riguardo alla decisione di accettare, rinviare o rifiutare la domanda di trasferimento, indicando i motivi in caso di rinvio o rifiuto.

ARTICOLO 11

CONSEGNA DELLA PERSONA CONDANNATA

1. Se la domanda di trasferimento della persona condannata è accolta, le Autorità delle Parti si accordano prontamente in merito ai tempi, luogo e gli altri dettagli relativi all'esecuzione del trasferimento.
2. Lo Stato di esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata durante il trasporto della stessa dallo Stato di condanna.

ARTICOLO 12

ESECUZIONE DELLA PENA

1. Le Autorità dello Stato di esecuzione danno seguito all'esecuzione della pena nel rispetto della natura giuridica e della durata della pena o della misura che comporta la privazione della libertà personale secondo quanto disposto nella sentenza definitiva dello Stato di condanna.
2. L'esecuzione della pena è regolata dalla legge dello Stato di esecuzione, che ha competenza esclusiva rispetto all'adozione di decisioni in materia, compresa la concessione alla persona trasferita di benefici o modalità particolari di esecuzione della pena imposta.
3. Se la sentenza finale prevede la pena di morte o ogni altra pena che per sua natura e/o durata sia incompatibile con le leggi dello Stato di esecuzione, detto Stato non eseguire la pena e la adatta alla pena prevista dalla propria legislazione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La pena così adattata corrisponde, per quanto possibile, per natura e durata, alla pena imposta nella sentenza definitiva dello Stato di condanna. Tuttavia, la pena adattata non può:
 - a) essere più severa di quella imposta nello Stato di condanna per quanto riguarda la sua natura o durata;
 - b) essere superiore alla pena massima prescritta dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;

c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di condanna.

4. Se la legge dello Stato di condanna non consente l'esecuzione di una particolare misura nei confronti di una persona che, per le sue condizioni mentali, è stata giudicata non perseguibile penalmente per il reato commesso, le Parti si consultano tra loro per concordare la misura o il trattamento da applicare nello Stato di esecuzione a quel caso specifico.
5. Se la persona condannata evade dalla custodia prima di aver scontato interamente la pena, lo Stato di esecuzione adotta le misure del caso per localizzarla e arrestarla e assicurare che sia scontata la parte restante della pena e che la persona sia perseguita per il reato di evasione se questo reato è previsto dalla legge dello Stato di esecuzione. Se la persona condannata ritorna nello Stato di condanna ed è localizzata sul suo territorio, questo Stato è autorizzato a dare esecuzione alla parte restante della pena che la persona avrebbe dovuto scontare nello Stato di esecuzione.

ARTICOLO 13

REVISIONE DELLA SENTENZA

Il diritto di decidere riguardo a un'istanza di revisione della sentenza spetta solo allo Stato di condanna.

ARTICOLO 14

AMNISTIA, INDULTO E GRAZIA

1. Ciascuno Stato, secondo la propria legislazione, può concedere l'amnistia, l'indulto o la grazia in relazione alla pena e ne informa immediatamente l'altro Stato.
2. Quando lo Stato di esecuzione riceve comunicazione di una delle misure di clemenza di cui sopra, provvede immediatamente alla relativa esecuzione.

ARTICOLO 15

CESSAZIONE DELL'ESECUZIONE

Lo Stato di esecuzione cessa l'esecuzione della pena appena è informato dallo Stato di condanna di una decisione o misura per effetto della quale la pena cessa di essere eseguita.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI RIGUARDO ALL'ESECUZIONE

Lo Stato di esecuzione fornisce allo Stato di condanna informazioni riguardo all'esecuzione della pena:

- a) se, nel rispetto della sua legge, l'esecuzione della pena è stata completata o cessata;
- b) se la persona condannata è evasa dalla custodia prima del completamento dell'esecuzione della pena;
- c) se lo Stato di condanna chiede una relazione.

ARTICOLO 17

PERSONA CONDANNATA EVASA DALLO STATO DI CONDANNA

1. Quando la persona condannata con sentenza definitiva ha lasciato il territorio dello Stato di condanna per evitare l'esecuzione, totale o parziale, della pena inflittale e fugge nel territorio dell'altro Stato, essendone cittadino o residente permanente, lo Stato di condanna può richiedere all'altro Stato di eseguire la sua sentenza definitiva di condanna in conformità alle disposizioni interne di legge di quest'ultimo Stato in materia di riconoscimento delle sentenze.
2. Prima di ricevere la documentazione a sostegno della domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo o la sua decisione su detta domanda, lo Stato di esecuzione può, se lo Stato di condanna lo richiede, arrestare la persona condannata o adottare ogni altra misura atta ad assicurare che quella persona rimanga nel suo territorio. Le domande redatte a tale scopo devono essere accompagnate dalle informazioni indicate all'articolo 7, paragrafo 2 del presente Trattato.
3. Il tempo trascorso in stato di custodia, compreso il tempo trascorso agli arresti domiciliari, a partire dalla data dell'arresto fino alla data della decisione dello Stato di esecuzione, è calcolato da quello Stato allo scopo di definire il periodo della pena ancora da scontare.
4. Per dare esecuzione alla pena ai sensi di questo articolo, non è richiesto il consenso della persona condannata.

**ARTICOLO 18
TRASFERIMENTO DELLA PERSONA CONDANNATA SOTTOPOSTA A
UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE**

1. La persona condannata può essere trasferita, ai fini dell'esecuzione della sentenza, senza il suo consenso, quando la sentenza definitiva di condanna emessa nei suoi confronti, o una decisione amministrativa definitiva conseguente a tale sentenza, ordina un provvedimento di espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non è più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio.
2. Lo Stato di esecuzione presta il proprio consenso solo dopo aver sentito il parere della persona condannata.
3. Ai fini dell'applicazione di questo articolo, oltre a quanto previsto dall'articolo 7 di questo Trattato, lo Stato di condanna, per quanto possibile, trasmette allo Stato di esecuzione:
 - a) una dichiarazione che contiene il parere della persona condannata riguardo il suo eventuale trasferimento nello Stato di esecuzione;

- b) una copia della sentenza di condanna o della decisione amministrativa di espulsione o altra misura per effetto della quale la persona condannata non è più autorizzata a restare nel territorio dello Stato di condanna dopo il suo rilascio.

ARTICOLO 19

PRINCIPIO DI SPECIALITÀ

La persona condannata che è trasferita in conformità agli articoli 17 e 18 del presente Trattato non è perseguita, sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione con lo scopo di dare esecuzione a una pena o misura cautelare, né è sottoposta ad altra restrizione della libertà personale per un reato commesso prima del suo trasferimento diverso da quello per il quale è stato effettuato il trasferimento, eccetto nei seguenti casi:

- a) quando lo Stato di condanna vi acconsente, lo Stato di esecuzione, a tal fine, presenta una richiesta di consenso, accompagnata da tutta la documentazione pertinente e da eventuali dichiarazioni debitamente verbalizzate rese dalla persona condannata. Lo Stato di condanna presta il proprio consenso quando il reato per il quale è richiesto sarebbe esso stesso oggetto di estradizione secondo la legge dello Stato di condanna o quando l'extradizione sarebbe esclusa unicamente a causa della durata della pena;
- b) quando la persona condannata non abbia lasciato il territorio dello Stato di esecuzione entro quarantacinque (45) giorni dopo essere stata definitivamente rilasciata, avendo avuto la possibilità di farlo, o vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato.

ARTICOLO 20

TRANSITO

1. Se una delle Parti ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altra Parte collabora consentendo il transito attraverso il suo territorio, a condizione che nessuna ragione di ordine pubblico lo impedisca.
2. Lo Stato che richiede il transito invia allo Stato di transito, tramite le Autorità Centrali, la richiesta di transito specificando l'identità della persona condannata. La domanda di transito è accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito trattiene la persona in transito in stato di custodia fintanto che tale persona si trova sul suo territorio.
4. Non è necessaria una domanda di transito se il trasporto è effettuato per via aerea e non è previsto uno scalo nel territorio dello Stato di transito.
5. Ciascuna Parte può rifiutare una richiesta di transito se:
 - a) la persona condannata è cittadina di quello Stato;
 - b) l'atto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce reato secondo il proprio ordinamento.

ARTICOLO 21**SPESE**

1. Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna.
2. Tuttavia, lo Stato di esecuzione può recuperare, in tutto o in parte, le spese sostenute per il trasferimento della persona condannata quando il trasferimento è effettuato su richiesta della medesima.

ARTICOLO 22**RISERVATEZZA**

1. Le Parti contraenti mantengono riservate la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento e anche ogni altra informazione relativa al trasferimento acquisita dopo la consegna della persona trasferita.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o il segreto sulla documentazione e/o le informazioni ricevute dall'altra Parte, o fornite a questo, quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso dalla Parte interessata.
3. Ciascuna Parte assicura che le informazioni ricevute dall'altra Parte siano protette da perdita, accesso o uso illegali, modifica, divulgazione o abuso.

ARTICOLO 23**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2 di questo articolo, possono essere raccolti e trasmessi dati personali solo se questo è necessario e proporzionato agli scopi indicati nella domanda di trasferimento.
2. I dati personali trasferiti all'altra Parte, per effetto dell'esecuzione della domanda formulata ai sensi del presente, possono essere utilizzati dalla Parte che li riceve esclusivamente per i seguenti scopi:
 - a) per l'esecuzione della pena rispetto alla quale è stato richiesto il trasferimento ai sensi del presente Trattato;
 - b) per qualsiasi altro procedimento direttamente legato all'esecuzione della pena di cui alla lettera a);
 - c) per evitare una minaccia immediata e grave alla pubblica sicurezza.
3. Questi dati possono essere utilizzati anche per altri scopi, se la Parte che ha trasferito i dati personali ha preventivamente prestato il proprio consenso a questo fine.

4. Ciascuna Parte può rifiutare di trasferire dati personali quando questi dati sono protetti a norma della propria legislazione e lo stesso grado di protezione non possa essere fornito dall'altra Parte.
5. La Parte che trasferisce i dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'utilizzo di tali dati.
6. I dati personali trasferiti a norma di questo Trattato sono elaborati e cancellati in conformità alla legge interna della Parte che ha ricevuto tali dati. A prescindere da questi limiti, i dati trasferiti sono cancellati appena non sono più necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.
7. L'applicazione del presente articolo non pregiudica la facoltà per la Parte che trasmette i dati personali di imporre condizioni aggiuntive in un caso specifico. Quando sono state imposte condizioni aggiuntive ai sensi di questo paragrafo, la Parte alla quale sono stati trasmessi i dati personali elabora i dati ricevuti secondo tali condizioni.

ARTICOLO 24

RAPPORTI CON ALTRI TRATTATI INTERNAZIONALI

1. Il presente Trattato non impedisce alle Parti di collaborare per il trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri Trattati internazionali di cui entrambi siano parte.
2. Il presente Trattato verrà attuato secondo le norme del diritto internazionale e, per la Repubblica Italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea e, per la Repubblica Kirghisa, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza ad altro organismo internazionale.
- 3.

ARTICOLO 25

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie sorte sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato sono risolte mediante consultazione tra le Autorità Centrali designate ai sensi dell'articolo 3 del presente Trattato. Qualora le medesime non raggiungano un accordo, la controversia è risolta mediante consultazione per via diplomatica.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Trattato entra in vigore alla data della seconda delle due notifiche mediante le quali le Parti si comunicano, per via diplomatica, che sono state completate le loro rispettive procedure interne di ratifica.

2. Il presente Trattato si applica a qualsiasi richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riguarda l'esecuzione di una pena imposta precedentemente.
3. Il presente Trattato può essere modificato in ogni momento mediante accordo scritto tra le Parti. Le modifiche concordate entrano in vigore nel rispetto della stessa procedura prevista dal paragrafo 1 di questo articolo.
4. Il presente Trattato ha durata illimitata. Ciascuna Parte può recedere dal Trattato in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte tramite canale diplomatico. La cessazione è effettiva centottanta (180) giorni a seguire dalla data cui è effettuata tale comunicazione. La cessazione non pregiudica le richieste sottoposte prima della data di cessazione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a ROMA il 3 OTTOBRE 2024, in due originali, ognuno in lingua italiana, kirghisa, russa e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica Kirghisa



**TREATY
ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
BETWEEN
THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE KYRGYZ REPUBLIC**

The Italian Republic and the Kyrgyz Republic, hereinafter individually referred to as a "Party" and collectively as "the Parties",

DESIRING to promote an effective cooperation between their two Countries on the transfer of sentenced persons with the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration;

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral agreement establishing that foreign nationals who are deprived of their liberty as a consequence of a criminal conviction may serve their sentence within their place of origin and/or permanent residence;

have agreed as follows:

**ARTICLE 1
DEFINITIONS**

For the purposes of this Treaty:

- a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of personal liberty ordered by a court, for a limited or unlimited period of time, as a consequence of the conviction for a criminal offence;
- b) "judgment" means a final decision of a court imposing a sentence which is no longer subject to appeal;
- c) "sentenced person" means a person in respect of which a final judgment of conviction has been pronounced and must be enforced or is being enforced;
- d) "Sentencing State" means the State in which the person was sentenced;
- e) "Administering State" means the State to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to enforce the sentence.

ARTICLE 2

GENERAL PRINCIPLES

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.
2. In accordance with the provisions of this Treaty, a person sentenced in the territory of either Party may be transferred to the territory of the other Party in order to serve the sentence imposed on him/her by a final judgment.
3. This Treaty shall apply to minors who receive special treatment in accordance with the laws of both Parties. Any measure depriving of personal liberty applied to a minor shall be enforced in accordance with the law of the Administering State, pursuant to paragraph 2 of Article 12 of this Treaty.

ARTICLE 3 CENTRAL AUTHORITIES

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with one another.
2. For the purpose of this Treaty, the Central Authorities shall be:
 - for the Italian Party, the Ministry of Justice of the Italian Republic;
 - for the Kyrgyz Party, the Prosecutor's General Office of the Kyrgyz Republic.
3. Either Party shall notify the other of any change of its Central Authority through diplomatic channels.

ARTICLE 4 CONDITIONS FOR TRANSFER

Transfer may take place if all the following conditions are met:

- a) the sentenced person is a national or permanent resident of the Administering State;
- b) the judgment of conviction is final;
- c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served is of at least six (6) months or the sentence is indeterminate. In exceptional cases the Parties may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than six (6) months;

- d) the sentenced person or – in the event of his/her incapacity due to age, physical or mental conditions – the sentenced person's legal representative consents to the transfer, except for the cases provided for in Articles 17 and 18 of this Treaty;
- e) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according to the law of the Administering State;
- f) the Sentencing State and the Administering State agree to the transfer.

ARTICLE 5 OBLIGATION TO PROVIDE INFORMATION

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply, shall be informed by the Sentencing State of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer.
2. The sentenced person shall be informed in writing of every step taken by the Sentencing State or by the Administering State with respect to his/her request for transfer, and he/she shall always be informed of the decision taken by either State.

ARTICLE 6 REQUEST FOR TRANSFER

1. Transfer may be requested by:
 - a) the Sentencing State;
 - b) the Administering State;
 - c) the sentenced person, or third parties who are entitled under the law of either Party to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement addressed to the Sentencing State or to the Administering State, expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities.

ARTICLE 7 EXCHANGE OF INFORMATION AND SUPPORTING DOCUMENTS

1. Each Party shall, without delay, transmit to the other Party any request for transfer made or received and shall forward the information and documents specified below.
2. The Sentencing State shall transmit:
 - a) information on personal details of the sentenced person, including his/her name, family name, date and place of birth and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such person and his/her fingerprints and photographs;
 - b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Administering State, if known;
 - c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
 - d) information on the nature, duration and date of commencement of the enforcement of the sentence;
 - e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
 - f) a duly authenticated copy of the final judgment of conviction;
 - g) a copy of the law provisions on which the sentence is based;
 - h) if appropriate, a medical and/or social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Sentencing State and any recommendation for his/her further treatment in the Administering State;
 - i) a statement by which the sentenced person expresses its consent to his/her transfer in compliance with subparagraph d) of Article 4 of this Treaty;
 - j) a statement by which the Sentencing State indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
 - k) any other information or document that the Administering State deems necessary for the decision.
3. The Administering State, on request, shall send:
 - a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national or permanent resident of the Administering State;

- b) a copy of its domestic law provisions indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Sentencing State constitute a criminal offence also according to the law of the Administering State;
 - c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 12 of this Treaty;
 - d) a statement by which the Administering State indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remaining part of the sentence;
 - e) any other information or document that the Sentencing State deems necessary for the decision.
4. The exchange of information and supporting documents referred to in the above provisions shall not be made if either Party immediately indicates that it does not consent to the transfer.

ARTICLE 8 LANGUAGES AND LEGALIZATION

- 1. The request for transfer and replies referred to in paragraph 2 of Article 6 of this Treaty and the information, supporting documents and records referred to in Article 7 of this Treaty, shall be accompanied by a translation into the official language of the State to which they are addressed, or in English.
- 2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of legalization, certification, *apostille* or authentication, except for the authentication of the judgment provided for by Article 7, paragraph 2, subparagraph f) of this Treaty. To this end, either Party shall consider as fully effective the authentication made by the Central Authorities.

ARTICLE 9 CONSENT AND ITS VERIFICATION

- 1. The Sentencing State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in compliance with Article 4 subparagraph d) of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Sentencing State. The consent shall not be revoked.
- 2. Prior to the transfer, if the Administering State expressly requests it, the Sentencing State shall afford the Administering State an opportunity to verify, through an official

designated in compliance with its law, that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 10 DECISION

1. Before taking the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Treaty, the Authorities of each Party shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal conviction or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that said person has maintained in his/her place of origin or permanent residence, together with his/her health conditions and any security requirement or other interests of the State.
2. Where the sentenced person has been sentenced to the payment of a fine and/or the costs of the proceedings, or any other financial sanction, or to compensation – in whole or in part – for the damage caused to the victim, or has been imposed any other requirement, the Sentencing State may subject its decision to the payment of the corresponding amount of money or to the provision of a suitable guarantee. In its assessment the Sentencing State shall take into account the financial situation of the sentenced person and his/her current possibility to make the abovementioned payments and/or comply with the abovementioned requirements. The burden to prove the impossibility to make the said payments and/or comply with the said requirements according to the law of the Sentencing State lies on the sentenced person.
3. Each Party shall promptly inform the other of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons in case of postponement or refusal.

ARTICLE 11 SURRENDER OF THE SENTENCED PERSON

1. If the transfer of a sentenced person is granted, the Parties' Authorities shall promptly agree on time, place and all other details concerning the execution of the transfer.
2. The Administering State shall be in charge of the custody of the sentenced person and of his/her transportation from the Sentencing State.

ARTICLE 12 ENFORCEMENT OF THE SENTENCE

1. The Authorities of the Administering State shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of personal liberty as determined in the final judgment of the Sentencing State.
2. The enforcement of the sentence shall be governed by the law of the Administering State, which is exclusively competent to adopt any relevant decision, including granting the transferred person any benefit or particular modality of enforcement of his/her sentence.
3. If the final judgment imposes the death penalty or any other penalty which by its nature and/or duration is incompatible with the law of the Administering State, such State shall not enforce that penalty and shall adapt it to the punishment prescribed by its own law for the same offence or an offence of the same nature. The sentence so adapted shall as much as possible correspond, as to its nature and duration, to the one imposed in the final judgment of the Sentencing State.
However, the adapted punishment shall not:
 - a) aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the Sentencing State;
 - b) exceed the maximum prescribed by the law of the Administering State for the same offence or an offence of the same nature;
 - c) be contrary to the fundamental principles of the Sentencing State.
4. When the law of the Administering State does not allow the enforcement of a particular measure imposed on a person who, for his/her mental conditions, has been held in the Sentencing State to be not criminally responsible for the commission of the offence, the Parties shall consult with one another and agree on the type of measure or treatment to apply to that specific case in the Administering State.
5. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence has been completed, the Administering State shall take any appropriate measure to trace and arrest the said person so as to ensure that the remainder of the sentence be served; and that the same person be prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the Administering State. If the person returns to the Sentencing State and is traced in its territory, such State is authorized to enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Administering State.

ARTICLE 13
REVIEW OF THE JUDGMENT

The Sentencing State alone shall have the right to decide on any application for reviewing the final judgment.

ARTICLE 14
AMNESTY, GENERAL PARDON AND INDIVIDUAL PARDON

1. Either State may grant amnesty, general pardon or individual pardon of sentence in accordance with its law and shall immediately inform the other State thereof.
2. When the Administering State receives notice of any of the abovementioned clemency measures, it shall immediately enforce them.

ARTICLE 15
TERMINATION OF THE ENFORCEMENT

The Administering State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as it has been informed by the Sentencing State of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

ARTICLE 16
INFORMATION ON THE ENFORCEMENT

The Administering State shall provide information to the Sentencing State concerning the enforcement of the sentence:

- a) if, in compliance with its law, the enforcement of the sentence has been completed or terminated;
- b) if the sentenced person has escaped from custody before the enforcement of the sentence has been completed;
- c) if the Sentencing State requests a report.

ARTICLE 17
**SENTENCED PERSON HAVING FLED
FROM THE SENTENCING STATE**

1. When a person sentenced with a final judgment has left the territory of the Sentencing State in order to avoid the enforcement, in whole or in part, of the sentence imposed on him/her, escaping to the territory of the other State, of which he/she is a national or permanent resident, the Sentencing State may ask the other State to execute its final judgment of conviction in accordance with the latter State's domestic law provisions regarding the recognition of judgments.
2. Prior to receiving the documents supporting the request indicated in paragraph 1 of this Article or its decision on such request, the Administering State may, if requested by the Sentencing State, arrest the sentenced person or take any other measure suitable

to ensure that the said person remains in its territory. Requests for this purpose shall be accompanied by the information indicated in paragraph 2 of Article 7 of this Treaty.

3. The time spent in custody, including the time under house arrest, from the date of the arrest to the date of the decision of the Administering State, shall be taken into account by the said State for the purpose of determining the period of the sentence remaining to be served.
4. For the enforcement of the sentence pursuant to this Article, the consent of the sentenced person shall not be required.

ARTICLE 18 **TRANSFER OF SENTENCED PERSON** **SUBJECT TO AN EXPULSION ORDER**

1. A sentenced person may be transferred, for the purpose of enforcement of the sentence, without his/her consent when the final judgment of conviction passed on him/her, or a final administrative decision consequential to the said judgment, orders an expulsion measure or any other measure as a result of which the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the Sentencing State after he/she is released from custody.
2. The Administering State shall give its consent only after having heard the opinion of the sentenced person.
3. For the purposes of application of this Article, in addition to the provisions of Article 7 of this Treaty, as much as applicable, the Sentencing State shall transmit to the Administering State:
 - a) a statement containing the opinion of the sentenced person as to his/her proposed transfer to the Administering State;
 - b) a copy of the judgment of conviction or the administrative decision ordering the expulsion measure or any other measure as a result of which the sentenced person will no longer be allowed to remain in the territory of the Sentencing State after he/she is released from custody.

ARTICLE 19 **RULE OF SPECIALITY**

Any sentenced person transferred in compliance with Article 17 or Article 18 of this Treaty shall not be prosecuted, put on trial or detained in the Administering State with a view to enforcing a sentence or a precautionary measure, nor subjected to any other restriction of his/her personal liberty, for any offence committed prior to his/her transfer other than the one for which the transfer has been made, except in the following circumstances:

- a) when the Sentencing State consents to it. To this end, the Administering State shall submit a request for consent, accompanied by all relevant documents and a legal record of any statement made by the sentenced person. The Sentencing State gives its consent when the offence for which it is requested would itself be subject to extradition in accordance with its law or when extradition would be excluded only by reason of length of punishment;
- b) when the sentenced person, having had an opportunity to do so, has not left the territory of the Administering State within forty-five (45) days since his/her final release from custody, or has returned to it after having left.

ARTICLE 20 TRANSIT

1. If either Party has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other Party shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The State requesting transit shall forward to the State of transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The State of transit shall hold the person in transit in custody while the said person stays in its territory.
4. No request for transit shall be made if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the State of transit.
5. Either Party may refuse to grant transit if:
 - a) the sentenced person is a national of that State;
 - b) the act or omission for which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its laws.

ARTICLE 21 COSTS

1. Any costs incurred in the application of this Treaty shall be borne by the Administering State, except for the costs incurred exclusively in the territory of the Sentencing State.
2. However, the Administering State may recover, in whole or part, the costs of transfer of the sentenced person when the transfer has been effected at his/her request.

ARTICLE 22 CONFIDENTIALITY

1. The Parties shall keep confidential any documents and information used in the transfer procedure, as well as any other information relevant to the transfer acquired after the surrender of the transferred person.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents and/or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.
3. Each Party shall ensure that the information received by the other Party be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

ARTICLE 23 PERSONAL DATA PROTECTION

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for transfer.
2. Personal data transmitted to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may exclusively be used by the receiving Party:
 - a) for the purpose of the enforcement of the sentence for which the transfer was requested under this Treaty;
 - b) for other proceedings directly related to the enforcement of the sentence under subparagraph a);
 - c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transmitted the personal data.
4. Either Party may refuse to transmit personal data where such data is protected under its law and the same level of protection cannot be provided by the other Party.

5. The Party that transmits personal data may require the other State to give information on the use made with such data.
6. Personal data transmitted under this Treaty shall be processed and deleted in line with the law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transmitted shall be deleted as soon as it is no longer required for the purpose for which it was transmitted.
7. The implementation of this Article shall not prejudice the capacity of the Party which transmits personal data to impose additional conditions in a particular case. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which personal data has been transmitted shall process the received data according to these conditions.

ARTICLE 24

RELATIONSHIP WITH OTHER INTERNATIONAL TREATIES

1. This Treaty shall not prevent the Parties from cooperating in relation to the transfer of sentenced persons in compliance with other international treaties to which both are parties.
2. This Treaty shall be implemented in accordance with applicable international law and, as for the Italian Republic, the obligations arising from its membership of the European Union and, as for the Kyrgyz Republic, the obligations arising from its membership of other international organizations.

ARTICLE 25

SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute on the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by consultation between the Central Authorities designated pursuant to Article 3. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation, through diplomatic channels.

ARTICLE 26

FINAL PROVISIONS

1. This Treaty shall enter into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties inform each other that their respective domestic procedures necessary for its entry into force have been completed.

2. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if related to the enforcement of a sentence imposed before its entry into force.
3. This Treaty may be amended at any time in writing by mutual consent of the Parties. Any amending agreement shall enter into force in compliance with the same procedure provided in paragraph 1 of this Article.
4. This Treaty shall remain valid for an unlimited period of time. Either Party may denounce this Treaty at any time by giving written notice to the other Party through diplomatic channels. The termination shall be effective one-hundred-eighty (180) days following the date of receipt of such notice. The termination shall not affect any request submitted before the date of such termination.

IN WITNESS OF WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Treaty.

Done at ROME, on OCTOBER 3rd ²⁰²⁴, in two originals, each in the Italian, Kyrgyz, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence, the text in English shall prevail.

For the Italian Republic

For the Kyrgyz Republic

